

RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE

PREMESSA

La presente relazione di controdeduzione alle osservazioni pervenute alla Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio, adottata ai sensi dell'art.33 della LR 20/2000 con DCC n° 57 del 29 luglio 2014, costituisce sintesi del percorso di approvazione del RUE e propone:

- 1) la verifica dei pareri richiesti dalla normativa vigente rilasciati dalla AUSL di Forlì, da ARPA di Forlì-Cesena e dall'Amministrazione Provinciale in riferimento alle distanze minime per la localizzazione degli impianti a biogas ai sensi del punto 3 lettera G.a) della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51/2011 e la proposta di controdeduzione ai pareri richiesti dalla normativa vigente;
- 2) il percorso di formulazione delle controdeduzioni alle Osservazioni dei privati operato dall'Amministrazione Comunale e la proposta di controdeduzione alle osservazioni pervenute dai privati.

1. LA VERIFICA DEI PARERI RICHIESTI DALLA NORMATIVA VIGENTE RILASCIATI DA AUSL DI FORLÌ E DA ARPA DI FORLÌ-CESENA E LA PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

A) PARERE AUSL

La proposta di Variante al RUE, unitamente agli elaborati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è stata trasmessa all'Azienda U.S.L. in data 19/08/2014 con prot. com. n. 13649, in ordine all'espressione del parere richiesto ai sensi dell'art. 19 della LR 19/1982 come integrata dall'art. 41 della LR 31/2002.

Con nota pervenuta al protocollo comunale n. 16729 del 15/10/2014 è stato trasmesso all'Amministrazione Comunale di Bertinoro da ARPA Forlì-Cesena il verbale della Conferenza istruttoria per l'esame di progetti di trasformazione urbanistico-edilizi del 13/10/2014 tenutasi congiuntamente con AUSL di Forlì ai sensi della LR.31/2002 art. 41, della DGR 1446/2007 e del Dlgs 152/2006 come modificato dal successivo DLgs 4/2008.

Nel suddetto verbale viene espresso quanto segue:

dal punto di vista strettamente igienico – sanitario:

vista la documentazione pervenuta si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a condizione che sia pienamente rispettato quanto indicato nelle NTA all'allegato A, articolo 2.11 comma 5 e articolo 4.25 comma 6.

con riferimento alle diverse matrici ambientali:

in merito alle variazioni alle NTA proposte si osserva quanto segue:

1) inserimento dell'art. 2.11 – zone di tutela delle falde idrotermali

parere contrario *in quanto l'articolo fa riferimento a norme non più vigenti. I riferimenti in materia sono il Dlgs n. 31 del 02/02/2011 "attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" ed il Dlgs n. 152 del 03/04/2006 "norme*

in materia ambientale". Si osserva anche che un sistema di tutele quale quello proposto dovrà derivare ed essere accompagnato da uno studio appropriato della problematica.

2) inserimento del comma 14 all'articolo 3C.1, modifica del comma 7 dell'articolo 4.7, modifica del comma 7 dell'articolo 4.8

favorevole;

3) modifica del comma 6 dell'articolo 4.25

Non è possibile esprimere valutazioni in merito in quanto tutti gli strumenti di pianificazione dovranno conformarsi all'art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale dell'Aria. Si osserva altresì che dagli impianti a biomasse è impossibile la non fuoriuscita di particolato (PM) e di ossidi di azoto.

4) inserimento articoli nell'appendice A delle "Definizioni"

*favorevole, fatto salvo l'inserimento dell'articolo A.3.19 "deroga alle distanze" per gli interventi riguardanti gli edifici e gli impianti di interesse pubblico, le cabine ENEL, le attrezzature per la protezione civile ed i fabbricati di evidente natura tecnologica. In merito all'inserimento del citato articolo si esprime **parere contrario**, in quanto si osserva che distanze esigue possono creare disagi e molestie, derivanti dalle impiantistiche presenti e dalle attività svolte nella tipologia di edifici normati (attività e impianti comunque rumorosi o con emissioni, orari di funzionamento notturni), nonché difficoltà o non possibilità di interporre le necessarie idonee mitigazioni. Inoltre eventuali sviluppi futuri sarebbero fortemente condizionati se non addirittura impossibili.*

In riferimento alla ValSAT AUSL ha trasmesso il proprio parere con prot. com. n. 5916 del 09/04/2015, escludendo la variante dalla procedura di assoggettabilità.

CONTRODEDUZIONI:

1) si propone di stralciare dalle NTA l'art. 2.11, rinviando ad apposita variante al PSC il tema di definizione della tutela delle falde idrotermali. Si propone di modificare di conseguenza ad allineare anche il comma 6 dell'art. 4.25.

3) Si propone di accogliere integrando il punto 13 del comma 6 dell'art. 4.25 con il rispetto dell'art. 32 del Piano Regionale della Qualità dell'Aria;

Si propone di accogliere eliminando gli impianti di tipo rumoroso o con emissioni, ovvero modificando l'art. A.3.7 quarto periodo come segue:

- edifici e impianti di interesse pubblico, tra cui ~~cabine ENEL~~ e attrezzature per la protezione civile;

ed il quindi periodo come segue:

- i fabbricati di evidente natura tecnologica quali cabine di trasformazione, fermo restando le distanze di rispetto per inquinamento elettromagnetico ~~ad esclusione degli impianti di tipo rumoroso o con emissioni;~~

B) PARERE ARPA

Il RUE, unitamente agli elaborati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è stato trasmesso ad ARPA Forlì-Cesena in data in data 19/08/2014 con prot. com. n. 13648, in ordine

all'espressione del parere richiesto ai sensi dell'art. 19 della LR 19/1982 come integrata dall'art. 41 della LR 31/2002.

Con nota pervenuta al protocollo comunale n. 16729 del 15/10/2014 è stato trasmesso all'Amministrazione Comunale di Bertinoro da ARPA Forlì-Cesena il verbale della Conferenza istruttoria per l'esame di progetti di trasformazione urbanistico-edilizi del 13/10/2014 tenutasi congiuntamente con AUSL di Forlì ai sensi della LR.31/2002 art. 41, della DGR 1446/2007 e del Dlgs 152/2006 come modificato dal successivo DLgs 4/2008, riportato sopra.

In riferimento alla ValSAT Arpa ha trasmesso il proprio parere con prot. com. n. 4173 del 10/03/2015, ribadendo quanto espresso nel verbale della Conferenza istruttoria per l'esame di progetti di trasformazione urbanistico-edilizi del 13/10/2014.

C) PARERE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Il RUE, unitamente agli elaborati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è stato trasmesso all'Amministrazione Provinciale in data 19/08/2014 con prot. com. n. 13650, in ordine all'espressione del parere per le distanze minime per la localizzazione degli impianti a biogas, ai sensi del punto 3 lettera G.a) della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51/2011, fornendo chiarimenti e integrazioni in data 16/01/2015 con prot. com. n. 655 e in data 30/01/2015 con prot. com. n. 1649.

Con nota pervenuta al protocollo comunale n. 5917 del 09/04/2015 è stato trasmesso all'Amministrazione Comunale di Bertinoro il parere dell'Amministrazione Provinciale di seguito riportato:

A) RISERVE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 33, COMMA 4-BIS, DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II. IN RAGIONE A QUANTO STABILITO DAL PUNTO 3 LETTERA G.A) DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 51/2011

A.1 Si evidenzia in merito al nuovo articolo 2.11 del RUE introdotto, che la facoltà di definire e stabilire limiti e vincoli derivanti da un interesse pubblico insito nelle caratteristiche del territorio, in relazione alla tutela di beni ambientali, paesaggistici e culturali (quale la tutela termale), definendo condizioni che operano senza alcun vincolo temporale sia, come espressamente stabilito all'art. 6, comma 3, della LR 20/00 e ss.mm.ii., posta in capo al PSC e non possa essere stabilita ed introdotta con la variante normativa al RUE in parola. Si invita pertanto l'Amministrazione comunale a stralciare tale articolo, rinviando ad apposita variante al PSC il complesso tema di definizione della tutela delle falde idrotermali. In relazione a tale osservazione si invita di conseguenza ad allineare anche la norma relativa alle limitazioni di cui al novellato art. 4.25 del RUE.

A.2 In relazione al parere di competenza, di cui al punto 3 lettera G.a) della DAL n. 51/2011, relativo alla verifica di compatibilità dei limiti per la localizzazione degli impianti a biomasse con l'attuazione dei Piani energetici, regionale e locali, posto che il Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP) 2008, non impone o definisce criteri di restrizione per la localizzazione degli impianti ed altresì non fornisce alcuna indicazione specifica per il territorio del Comune di Bertinoro, si constata che non è rilevabile alcun contrasto diretto della norma comunale in parola con il Piano provinciale vigente.

A.3 Con riferimento ai contenuti di legge di rango nazionale sopra riportati, si pone un dubbio in relazione alla congruità della portata dei limiti introdotti dall'Amministrazione Comunale con il

novellato art. 4.25, in quanto come dimostrato dalle elaborazioni integrative inviate, la sovrapposizione di tutti i limiti individuati, rende escluso alla realizzazione di tali impianti, la quasi totalità del territorio comunale. L'esigenza dell'Amministrazione comunale, di disciplinare la materia in oggetto, pare pertanto porsi in contrasto in particolare con l'assunto della norma sovraordinata che afferma la necessità di non configurare un divieto preliminare ovvero che il limite non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela. Si invita pertanto l'Amministrazione a verificare la portata e la dimensione delle distanze di rispetto stabilite, valutandone una riduzione ed una selezione più puntuale e motivata.

A.4 Si invita l'Amministrazione a verificare, chiarire e correggere l'articolo 4.25 in relazione a quanto sopra segnalato.

- Si ritiene opportuno segnalare all'Amministrazione Comunale la necessità di rendere i contenuti relativi agli edifici censiti dal previgente PRG, legittimi attraverso una Variante cartografica al RUE da approvare con le procedure definite ai sensi dell'art. 34 della LR 20/2000 e smi.
- si riscontra che nelle NTA adottate l'Art. 2.11 è stato riferito alla tutela delle falde idrotermali e non compare più quanto definito per i Siti della Rete Natura 2000, si invita a verificare l'eventuale refuso.

B) ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

si esprime parere favorevole in relazione al tema oggetto della valutazione, in quanto le scelte operate risultano coerenti con le caratteristiche del territorio e con i conseguenti limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile definite dal PSC.

CONTRODEDUZIONI:

In riferimento al punto A.1. si propone di stralciare dalle NTA l'art. 2.11, rinviando ad apposita variante al PSC il tema di definizione della tutela delle falde idrotermali. Si propone di modificare di conseguenza ad allineare anche il comma 6 dell'art. 4.25.

In riferimento ai punti A.3 e A.4 si specifica che sulla base della valutazione effettuata si ritiene che siano comunque disponibili parti di territorio per la realizzazione di tali impianti nel rispetto della salute umana e della particolare vocazione vitivinicola del territorio bertinoro.

In riferimento alla necessità sollevata dall'Amministrazione Provinciale di rendere i contenuti relativi agli edifici censiti dal previgente PRG, legittimi attraverso una Variante cartografica al RUE da approvare con le procedure definite ai sensi dell'art. 34 della LR 20/2000 e smi, se ne prende atto e si conferma il comma 7 dell'art. 4.7, specificando che tale novellato è indispensabile per permettere interventi manutentivi anche su tali fabbricati, nelle more dell'adozione della variante cartografica al RUE, in corso di predisposizione, che ne effettuerà la ricognizione.

2. IL PERCORSO DI FORMULAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DEI PRIVATI E LA PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

La predisposizione delle Controdeduzioni alle Osservazioni dei privati ha seguito il seguente schema formativo in preparazione della Deliberazione di Approvazione in Consiglio Comunale:

- a) definizione dei contenuti delle osservazioni da parte del Settore Tecnico Comunale;
- b) istruttoria tecnica da parte del Progettista della Proposta di RUE e del Responsabile del Settore Urbanistica;
- c) verifica e ricognizione della proposta di Controdeduzione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- e) presentazione alla Commissione Consiliare riunitasi formalmente (.....).

I contenuti delle Osservazioni presentate dai privati costituiscono parte integrante della presente Relazione di Controdeduzione.

L'Ufficio Protocollo ha rimesso al Settore Urbanistica le osservazioni alla Variante di RUE pervenute entro il 18/10/2014 in numero di dieci di cui cinque pervenute successivamente a tale data come di seguito riportato:

N.	DATA	PROTOCOLLO	NOME E COGNOME
1	30/07/2014	12653	Geom. Fabbri Davide
2	13/10/2014	16571	Osservazione d'Ufficio
3	17/10/2014 01/06/2015	16890 9157	Comitato No bio gas & altri
4	15/10/2014	16789	Arch. Matteo Zagnoli
5	28/10/2014	17449	Geom. Ravagli Angelo
6	10/12/2014	19923	Geom. Bacchi Alberto
7	16/12/2014	20167	Caseificio Mambelli
8	08/01/2015	189	Vanni Casadei
9	26/02/2015	3545	Matteo Zagnoli
10	27/02/2015	3636	Generazioni Onlus
11	28/04/2015	6901	Caseificio Mambelli

Si è ritenuto di ammettere anche le osservazioni pervenute fuori termine in quanto alcune di esse evidenziano errori materiali e propongono soluzioni migliorative rispetto all'esistente.

Le osservazioni sono state raggruppate in tre classi: accoglibili, parzialmente accoglibili e non accoglibili.

Per ogni osservazione viene riportato in appendice l'elenco delle risposte alle osservazioni presentate dai privati in ordine cronologico di protocollazione, contenente una sintesi dell'oggetto della richiesta, la proposta di controdeduzione (accoglibile, non accoglibile, accoglibile parzialmente) e la motivazione.

APPENDICE - ELENCO DELLE RISPOSTE ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: Censimento

1	12653	30/07/2014	Fabbri Davide	Via Martiri della Libertà 13 47521 Cesena
---	-------	------------	---------------	--

OGGETTO: chiede il censimento del fabbricato distinto al fg. 10 mappale 555 in via Montazzo 740 non censito nel RUE, ma nel PRG

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: non accoglibile.

MOTIVAZIONE: Si propone di non accogliere l'osservazione in quanto non si tratta di modifica a fabbricato già schedato nel RUE ma di inserimento di nuovo fabbricato nel Censimento del RUE, con contestuale aggiornamento della cartografia, che deve essere rimandato a specifica variante cartografica al RUE.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: Normativa

2	16571	13/10/2014	V Settore Edilizia e Urbanistica	Piazza della Libertà 1 47032 Bertinoro (FC)
---	-------	------------	----------------------------------	--

OGGETTO:

1) al fine di garantire la coerenza del Regolamento per il risparmio energetico e la bioedilizia e il RUE si propone di:

modificare l'art. 1.1 comma 2 ultimo periodo:

I requisiti tecnici delle costruzioni edilizie, ivi compresi i requisiti igienici di particolare interesse edilizio vengono disciplinati rispettivamente nel ~~"Regolamento dei requisiti tecnici delle costruzioni edilizie, della bioedilizia e del risparmio energetico per il risparmio energetico e la bioedilizia"~~ e nel "Regolamento di igiene" che dovrà avere il parere di AUSL, che vengono approvati come Regolamenti coordinati al Regolamento Urbanistico Edilizio ma da esso distinti.

Integrare il comma 3 dell'art. 1.1:

Gli interventi autorizzati in adesione al Regolamento per la Bioedilizia e il Risparmio energetico allegato alla variante al RUE approvata con DCC n.. del.. possono essere modificati nel rispetto di tale Regolamento. Sono ammesse varianti a quanto autorizzato con la dimostrazione che le modifiche apportate sono migliorative in riferimento alla riduzione dei consumi energetici a livello di involucro.

Aggiungere il comma 4 bis all'art. 2E.2:

Le dotazioni aggiuntive derivanti da incremento di superficie in seguito ad adesione al Regolamento per il Risparmio energetico e la bioedilizia possono essere monetizzate. All'interno dei PUA e nelle nuove costruzioni la monetizzazione è subordinata alla verifica della sostenibilità territoriale.

Aggiungere all'art. 2E.4 comma 2 il seguente periodo:

E' inoltre possibile procedere alla monetizzazione nei casi previsti dal C4bis dell'art. 2E.2

Aggiungere all'art. 2E.4 il comma 5:

Negli interventi soggetti a Scheda di Attuazione di POC si può applicare la monetizzazione nei casi previsti all'articolo 2E.2 commi 5 e 8 con i valori riportati nella Delibera di Giunta Comunale n. 161 del 10/10/2013 e s.m.i. tabella "SCHEDE DI ATTUAZIONE POC".

Modificare l'articolo 2G.3 C1 aggiungendo dopo al 15% "e i vialetti di accesso ai poderi", dopo granulometria degli inerti) uguali rispetto "alle strade bianche locali" eliminando allo stato pre intervento.

Integrare il comma 5 dell'art. 3A.2 come segue:

Nei casi considerati ai precedenti commi, nonché in caso di adesione al Regolamento per il Risparmio energetico e la bioedilizia, la percentuale della Sf relativa può essere incrementata sino al 40% della St, procurando di assicurare la dotazione di standard relativa nell'ambito della perimetrazione di P.U.A., oppure, qualora il soggetto proponente il P.U.A. lo reputi conveniente, anche all'esterno del perimetro di P.U.A., previo assenso formale della pubblica amministrazione espresso sullo schema di proposta presentato ai sensi del successivo art. 5.5 - Domanda e procedura di valutazione dei P.U.A. di iniziativa privata, comma 1.

Integrare il comma 7 dell'art. 3B.1 come segue:

Il piano si attua mediante P.U.A. con un indice territoriale stabilito dalla scheda d'ambito del P.S.C.. Qualora non sia diversamente riportato nella scheda di P.O.C., e comunque in caso di trasferimento di capacità edificatoria o di incremento di SUL a seguito di adesione al Regolamento

per la Bioedilizia e il Risparmio energetico al di fuori del dimensionamento del Piano, l'indice U.T. non deve essere superiore a 0,4 mq/mq purchè le superfici per dotazioni territoriali non siano inferiori al 30% della superficie territoriale del P.U.A., di cui circa la metà accorpata per dotazioni territoriali di qualità urbana.

Tale incremento di superficie, anche nei PUA già convenzionati, non comporta Variante al PUA. L'incentivo di superficie, per quanto riguarda le nuove lottizzazioni (Piani particolareggiati e/o PUA) non dovrà comunque, comportare aggravii ambientali, pertanto andrà svolta la verifica di compatibilità con le reti fognarie, nere e bianche, e con il clima e gli impatti acustici.

Aggiungere il seguente comma 14 all'art. 3C.1:

1. Nei vari sub-ambiti del territorio consolidato A.10, per gli usi residenziali e terziari, l'indice di utilizzazione fondiaria come riportato nei successivi articoli 3C.2, 3C.3, 3C.4, 3C.5, 3C.6, 3C.7, 3C.8, 3C.9 può essere incrementato fino al 17,5% in caso di adesione al Regolamento per il Risparmio energetico e la Bioedilizia. La percentuale di incremento dell'indice UF è stabilita in proporzione alla modalità di incentivazione scelta. E' inoltre possibile, in alternativa all'incremento dell'indice di utilizzazione fondiaria, l'incremento della SUL del fabbricato esistente per la parte oggetto di intervento fino al 17,5% sulla base della modalità di incentivazione scelta.

2. E' possibile aderire al Regolamento ottenendo incremento dell'indice UF come singolo lotto anche all'interno di PUA già convenzionati senza che l'incremento di SUL costituisca variante al PUA, alle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 3A.2.

3. Le dotazioni territoriali verranno calcolate ai sensi dell'art. 2E.2 sull'incremento di SUL ottenuto in adesione al Regolamento. E' possibile monetizzare le dotazioni territoriali ai sensi del comma 4bis dell'art. 2E.2.

Aggiungere il seguente periodo al comma 4 dell'art. 3D.1:

E' inoltre consentito l'incremento della SUL dei fabbricati esistenti ad uso residenziale in caso di adesione al Regolamento per il risparmio energetico e la bioedilizia per la parte oggetto di intervento fino al 17,5% in base alle modalità di incentivazione scelte.

Aggiungere il seguente periodo al comma 9 dell'art. 3D.1:

E' inoltre consentito l'incremento della SUL dei fabbricati esistenti ad uso residenziale in caso di adesione al Regolamento per il risparmio energetico e la bioedilizia per la parte oggetto di intervento fino al 17,5% in base alle modalità di incentivazione scelte.

Aggiungere il comma 10 dell'art. 3D.1:

1. Nei vari sub-ambiti specializzati per attività produttive e terziarie A13, per i soli usi terziari, l'indice di utilizzazione fondiaria può essere incrementato fino al 17,5% in caso di adesione al Regolamento per il Risparmio energetico e la Bioedilizia. La percentuale di incremento dell'indice UF è stabilita in proporzione alla modalità di incentivazione scelta. E' inoltre possibile, in alternativa all'incremento dell'indice di utilizzazione fondiaria, l'incremento della SUL del fabbricato esistente per la parte oggetto di intervento fino al 17,5% sulla base della modalità di incentivazione scelta.

2. E' possibile aderire al Regolamento ottenendo incremento dell'indice UF come singolo lotto anche all'interno di PUA già convenzionati senza che l'incremento di SUL costituisca variante al PUA, alle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 3A.2.

3. Le dotazioni territoriali verranno calcolate ai sensi dell'art. 2E.2 sull'incremento di SUL ottenuto in adesione al Regolamento. E' possibile monetizzare le dotazioni territoriali ai sensi del comma 4bis dell'art. 2E.2.

L'incentivo di superficie, per quanto riguarda le nuove lottizzazioni (Piani particolareggiati e/o PUA) non dovrà comunque, comportare aggravii ambientali, pertanto andrà svolta la verifica di compatibilità con le reti fognarie, nere e bianche, e con il clima e gli impatti acustici.

Aggiungere l'uso U5 Esercizi commerciali di vicinato nell'articolo 3D.4 Sub Ambito A13.2.2.

Aggiungere l'uso U5 Esercizi commerciali di vicinato l'uso U6 (se previsto da POC) nell'articolo 3D.6 Sub Ambito A13.3

Aggiungere il seguente periodo al comma 3 dell'art. 4.7bis:

E' tuttavia consentito l'incremento della SUL degli edifici parzialmente crollati, purchè con originario uso residenziale, in caso di adesione al Regolamento per il risparmio energetico e la bioedilizia per la parte oggetto di intervento fino al 17,5% in base alle modalità di incentivazione scelte.

Aggiungere il seguente comma 7bis dell'art. 4.8:

E' sempre consentito l'incremento della SUL dei fabbricati esistenti, meritevoli o non meritevoli di tutela, purchè con originario uso residenziale, in caso di adesione al Regolamento per il risparmio energetico e la bioedilizia per la parte oggetto di intervento fino al 17,5% in base alle modalità di incentivazione scelte, previa verifica del progetto di ampliamento da parte dei dipendenti del Servizio Edilizia Privata.

Integrare l'art. 6.2 comma 1 con la seguente lett. d:

d) in caso di adesione al Regolamento per il Risparmio energetico e la bioedilizia con le modalità in esso previste.

Aggiungere il seguente comma 4 all'art. 6.2:

E' prevista la riduzione del contributo di costruzione del 20% per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione in adesione al Regolamento per il Risparmio energetico e la Bioedilizia, è prevista una riduzione del contributo di costruzione del 50% in aggiunta agli scomputi già previsti dal Regolamento fino alle soglie massime in esso indicate.

2) per maggiore specificazione ai fini della tutela del territorio rurale, si propone di integrare l'art. 4.7bis con il nuovo comma 4:

“non sono ammessi vani interrati che fuoriescono dalla sagoma del fabbricato, anche se non conteggiati nella SUL”

si propone di integrare il comma 4 dell'art. 4.9 aggiungendo il seguente periodo:

“non sono ammessi, di norma, vani interrati che fuoriescono dalla sagoma del fabbricato, anche se non conteggiati nella SUL”

si propone di integrare il comma 2 dell'art. 4.20 aggiungendo il seguente periodo:

“non sono ammessi vani interrati che fuoriescono dalla sagoma del fabbricato, anche se non conteggiati nella SUL”

si propone di integrare il comma 5 dell'art. 4.21 aggiungendo il seguente periodo:

“non sono ammessi vani interrati che fuoriescono dalla sagoma del fabbricato, anche se non conteggiati nella SUL”

si propone di integrare il comma 4 dell'art. 4.22 aggiungendo il seguente periodo:

“non sono ammessi vani interrati che fuoriescono dalla sagoma del fabbricato, anche se non conteggiati nella SUL”

si propone di integrare l'art. 4.25 con il nuovo comma 8:

“non sono ammessi vani interrati che fuoriescono dalla sagoma del fabbricato, anche se non conteggiati nella SUL”

si propone di integrare il comma 6 dell'art. 4.27 aggiungendo il seguente periodo:

“non sono ammessi vani interrati che fuoriescono dalla sagoma del fabbricato, anche se non conteggiati nella SUL”

si propone di integrare il comma 7 dell'art. 4.27 aggiungendo il seguente periodo:

“non sono ammessi locali interrati.”

3) Si propone di modificare il comma 4 dell'art. 4.5 escludendo la figura del coltivatore diretto dall'esonero del contributo di costruzione ai sensi della normativa vigente in materia come di seguito riportato:

I titoli abilitativi di ampliamento, nuova costruzione e ristrutturazione rilasciati ad imprenditori agricoli sono soggetti al pagamento del contributo di costruzione, mentre restano gratuiti quelli rilasciati all'Imprenditore agricolo Professionale e al ~~Coltivatore diretto~~, ai sensi della vigente normativa in materia.

4) Al fine di specificare meglio la disciplina delle tettoie e delle pensiline, come definite dall'Atto di Coordinamento approvato dalla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 279 del 04/02/2010, si propone di:

scindere l'articolo A.3.23 in due articoli distinti, aggiungendo l'art. A.3.23.bis:

Articolo A.3.23 - Tettoia e pensilina

1. Per la definizione di *tettoia e pensilina* si faccia riferimento al punto *rispettivamente n. 62 e 58 dell'allegato A "Definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia"* di cui all'Atto di Coordinamento regionale approvato con Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 279 del 04/02/2010.

Articolo A.3.23bis - Tettoia

Per la definizione di *tettoia* si faccia riferimento al punto n. 62 dell'allegato A "Definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia" di cui all'Atto di Coordinamento regionale approvato con Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 279 del 04/02/2010.

aggiungere il seguente comma 2 all'art. A.3.7:

non si computano nella SUL le superfici di cui ai punti 19 e 20 dell'allegato A "Definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia" di cui all'Atto di Coordinamento regionale approvato con Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 279 del 04/02/2010.

aggiungere il seguente comma 12 "Tettoie, pensiline ed elementi di arredo" all'art. 4.27:

In zona rurale non sono ammesse di norma pensiline in aggetto ai fabbricati. Il progetto di pensiline sui fabbricati ad uso specialistico (allevamenti, impianti zootecnici, ecc.), i cui corpi edilizi non siano riconducibili all'edilizia tradizionale rurale dovrà essere subordinato al parere favorevole da parte del Servizio Edilizia Privata.

Le tettoie, anche di profondità inferiore a ml 1,5 e comunque di lunghezza inferiore a ml 4,5, devono essere realizzate con materiali tipici dell'edilizia rurale e integrati con il contesto paesaggistico ambientale.

Gli elementi di arredo sono ammissibili nel rispetto dell'abaco e in numero non superiore a uno per corte.

aggiungere il seguente comma 4 all'art. 3E.4:

in ambito A10 non sono ammesse pensiline di profondità superiore a ml 2 e di lunghezza superiore a ml 4,5. Il progetto della pensilina, anche se su edifici esistenti, è subordinato al parere favorevole del Servizio Edilizia Privata.

5) al fine di regolamentare la costruzione di pensiline a protezione dei passi pedonali si propone di aggiungere all'art. 3E.11 il seguente comma 6:

Le pensiline a protezione degli accessi pedonali non devono interferire con la viabilità pubblica pedonale e carrabile, pertanto eventuali sporti devono ricadere in proprietà privata. Occorre inoltre adottare, in prossimità delle intersezioni stradali, soluzioni atte a garantire la visibilità, in modo tale che questa non risulti compromessa, il Servizio Edilizia Privata potrà richiedere parere in merito al Servizio Polizia Municipale e al Servizio Lavori Pubblici.

6) si propone di correggere i seguenti refusi al comma 6 dell'art. 25, come evidenziati dall'Amministrazione provinciale in sede di richiesta di integrazioni:

al quinto periodo sostituire il "D.Lgs. 237/2003" con il "D.Lgs. 387/2003";

al sesto periodo sostituire la parola "potrà" con la parole "dovrà";

al settimo periodo integrare dopo le parole "della superficie occupata dall'impianto" le seguenti "intesa come la superficie occupata dalla proiezione sul terreno dei manufatti/edifici dell'impianto"

eliminare al terzultimo periodo i centri abitati di Capocollo e Fratta Terme.

7) si propone di aggiungere il seguente punto 2 al comma 6 dell'art. 4.25:

Il soggetto abilitato, anche in forma associata, alla costruzione dell'impianto deve possedere i requisiti previsti dal C1 lett. a) dell'art. 4.5. lett. a) del C1 dell'art. 4.5. Si assumono, quale dimensionamento minimo dei terreni, le soglie definite dal C2 dell'art. 4.4.

8) ai sensi dell'art. 23 ter del DPR 380/2001 come modificato dalla Legge 164 del 2014 si propone di modificare l'art. A.7.1 come segue:

CATEGORIE E SOTTOGRUPPI FUNZIONALI

Gli usi ammessi negli ambiti definiti dal P.S.C., dal R.U.E. e dal P.O.C. sono dal R.U.E. individuati nei seguenti sottogruppi funzionali, riconducibili alle cinque categorie funzionali previste dall'art. 23 ter del DPR 380/2001 e smi. Ai sensi del comma 3 dell'art. 23 ter del DPR 380/2001 e smi, è sempre consentito il mutamento della destinazione d'uso dello stesso sottocategoria funzionale. ai quali si farà riferimento nei successivi articoli relativi ai vari sub-ambiti:

e sostituire l'elenco dei gruppi funzionali con il seguente:

A	CATEGORIA FUNZIONALE: RESIDENZIALE	
A.1	SOTTOCATEGORIA: RESIDENZA INDIVIDUALE	
	Comprende le abitazioni di nuclei familiari e relative pertinenze (quali cantine, autorimesse pertinenziali, centrali termiche). Può comprendere attività professionali, artistiche o di intermediazione svolte all'interno dell'abitazione del titolare dell'attività, nonché le attività di affittacamere.	
U1		CuB
A.2	SOTTOCATEGORIA: RESIDENZA COLLETTIVA	
U2.a	Collegi, convitti, conventi, seminari, studentati	CuB
U2.b	Case di riposo, ospizi	CuB
A.3	SOTTOCATEGORIA: RESIDENZA TEMPORANEA PER USI SOCIO-ASSISTENZIALI	
	Gruppi appartamento, case famiglia, ricoveri per persone con problemi psicologici o sociali assistite da personale qualificato	
U2.c		CuB
U2.d	Alloggi temporanei per famiglie in difficoltà, per sfollati, ecc.	CuB
A-BIS	CATEGORIA FUNZIONALE: TURISTICO RICETTIVA	
A-bis.1	SOTTOCATEGORIA: EDIFICI AD USO RICETTIVO	
	Attività ricettive alberghiere, come definite dalla legislazione in materia. Possono comprendere sale per convegni e attrezzature sportive e ricreative complementari.	
U40		CuA
	Colonie, case per ferie, ostelli per la gioventù; possono comprendere attrezzature sportive e ricreative complementari.	
U41.1		CuA
U41.2a	Strutture ricettive extralberghiere (bed & breakfast)	CuB
U41.2b	Strutture ricettive extralberghiere (affittacamere, case per vacanze, ecc.)	CuB
U41.3	Albergo diffuso	CuB
A-bis.2	SOTTOCATEGORIA: AREE ATTREZZATE AD USO TURISTICO-RICETTIVO	
U42.1	Campeggi e villaggi turistici, come definiti dalla legislazione in materia.	CuA
	Aree attrezzate di sosta camper e cicloturismo come definiti dalla legislazione in materia.	
U42.2		CuN
B	CATEGORIA FUNZIONALE: PRODUTTIVA E DIREZIONALE	
B.1	SOTTOCATEGORIA: FUNZIONI DIREZIONALI	
	Attività terziarie specializzate: sedi direzionali di enti, istituti e imprese private, nonché attività bancarie, finanziarie, assicurative, amministrative, attività terziarie di servizio alle imprese e assimilabili. La Su è superiore a 300 mq	
U3		CuM
U4	Attività espositive, fieristiche, congressuali	CuA
B.2	SOTTOCATEGORIA: FUNZIONI TERZIARIE DI SERVIZIO ALLA PERSONA (CuB) E FUNZIONI RICREATIVE	
	Studi professionali, uffici, piccoli ambulatori, agenzie varie, attività di prestazione di servizi amministrativi, bancari, assicurativi, finanziari, di intermediazione e simili, sedi di associazioni sindacali, politiche, di categoria, culturali, sportive, assistenziali e simili.	
U15		CuB

	La Su deve essere inferiore a 300 mq	
	Piccoli ambulatori e pensioni per animali d'affezione. La Su deve essere inferiore a 300	
U15.2	mq	CuM
U16.1	Centri civici e centri sociali, baby parking, spazio bambini	CuM
U16.2a	Centri e sale polivalenti pubbliche e private	CuM
U16.2b	Musei, biblioteche, archivi storici, spazi espositivi	CuM
U16.2c	Centri privati per il fitness e la pratica sportiva, piscine, palestre	CuM
U16.2d	Impianti pubblici per la pratica sportiva al chiuso e all'aperto	CuM
U16.3a	Impianti per lo spettacolo sportivo quali stadi e palasport	CuA
U16.3b	Discoteche e sale da ballo	CuA
U16.3c	Cinema, teatri, multiplex e multisala	CuA
U21	Aree a verde e a parco per attività di svago, riposo, esercizio sportivo. Comprende aree a verde e a parco e relative attrezzature e opere di arredo. Non comprendono le aree a verde di arredo stradale.	CuM
B.3	SOTTOCATEGORIA: FUNZIONI DI INTERESSE COMUNE DI TIPO CIVILE, RELIGIOSO, SOCIO-ASSISTENZIALE ED EDUCATIVO	
	Attività di interesse comune di tipo civile. Comprende le sedi del Comune e degli organi di decentramento sub-comunali, servizi amministrativi, socio-assistenziali, previdenziali	
U18.1		CuM
	Attività di interesse comune di tipo religioso. Comprende i luoghi per l'esercizio pubblico dei culti, nonché per attività formative, culturali, ricreative e socio-assistenziali integrate con le finalità religiose.	
U18.2		CuM
	Attività di tipo socio-assistenziale. Comprende ricoveri per persone disagiate con presenza di personale qualificato che non rientrano nell'uso	
U18.3		
	Servizi scolastici dell'obbligo e servizi pre-scolastici. Comprende asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo e relativi spazi e attrezzature; servizi sportivi, culturali e ricreativi esclusivamente o prevalentemente dedicati all'utenza scolastica.	
U20		CuM
	Istruzione e formazione superiore e universitaria. Comprende le scuole, pubbliche o private, superiori all'obbligo, i centri di formazione professionale, le sedi universitarie e per la formazione post- universitaria, gli enti e i centri di ricerca connessi o non con l'istituzione universitaria.	
U22		CuM
B.4	SOTTOCATEGORIA: FUNZIONI DI INTERESSE COMUNE DI TIPO SANITARIO	
U19.1	Attività sanitarie: ospedali e case di cura	CuA
U19.2	Attività sanitarie: ambulatori medici aventi una SUL superiore a 300 mq	CuM
U19.3	stabilimenti di acque curative, ivi comprese le funzioni ricettive e i pubblici esercizi direttamente integrati in esse	CuA
U19.4A	cimiteri	CuM
U19.4B	cimiteri per animali domestici	CuB
B.5	SOTTOCATEGORIA: FUNZIONI PRODUTTIVE ARTIGIANALI	
	Attività manifatturiere artigianali. Comprende gli edifici, le strutture tecnologiche e le aree adibite alle esigenze di un processo produttivo di livello artigianale (imprese con numero di addetti inferiore a 20) nonché quelle adibite ad attività terziarie interne all'impresa, complementari al processo produttivo, quali attività di ricerca, progettazione e sperimentazione, attività di confezionamento, esposizione, commercializzazione, assistenza tecnica alla clientela	
U25.1		CuB

U14	Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale. Comprende attività produttive manifatturiere collocate in contesti urbani a carattere residenziale o misto e compatibili con le altre funzioni urbane.	CuB
U25.3	Attività artigianali di lavorazione dei prodotti alimentari	CuB
U12	Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese, nonché agli automezzi limitatamente a cicli e motocicli.	CuB
U13	Artigianato dei servizi agli automezzi (esclusi quelli già ricompresi in U12). Comprende attività di assistenza e riparazione degli automezzi e attività di soccorso stradale.	CuB
B.6 SOTTOCATEGORIA: FUNZIONI PRODUTTIVE MANIFATTURIERE INDUSTRIALI		
Attività manifatturiere industriali. Comprende gli edifici, le strutture tecnologiche e le aree adibite alle esigenze di un processo produttivo industriale (imprese con più di 20 addetti), nonché quelle adibite ad attività terziarie interne all'impresa, complementari al processo produttivo, quali attività di ricerca, progettazione e sperimentazione, attività di confezionamento, esposizione, commercializzazione, assistenza tecnica alla clientela.		
U23.1	Comprende le attività di produzione e trasformazione di fonti energetiche.	CuM
U23.2	Attività industriali di produzione e trasformazione di fonti energetiche.	CuB
U24	Attività manifatturiere industriali del settore agroalimentare e conserviero. Comprende gli edifici, le strutture tecnologiche, le aree adibite ad attività di raccolta, conservazione, trasformazione, confezione, commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati, incluse le attività terziarie interne all'impresa complementari al processo produttivo; comprende inoltre le attività di approvvigionamento e distribuzione di mezzi tecnici necessari alla produzione agricola.	CuB
U26.1	Attività estrattive. Comprende le attività di estrazione di minerali, da miniera o da cava, nonché le attività di frantumazione delle pietre e dei minerali estratti fuori dalla cava.	CuB
U26.2	Attività di trasformazione inerti e recupero di materiale edile che non si configuri come rifiuto con stoccaggio a cielo aperto	
U27	Attività di recupero, deposito, trattamento di materiali quali veicoli, materiali metallici, cascami e rottami (metallici o non metallici).	CuB
U28	Attività di trasporto, magazzinaggio, logistica. Comprende gli edifici e le aree adibite a magazzini, depositi, stoccaggio, collettamento, logistica; piazzali di servizio e parcheggio di attività di autotrasporto; autoporti.	CuM
U28.2	Deposito e stoccaggio a cielo aperto di materiali, merci e impianti per attività produttive all'aperto: materiali e manufatti edilizi, di cantiere, roulotte, autocaravan, autoveicoli nuovi e usati, con e senza vendita	
B.7 SOTTOCATEGORIA: ALLOGGI AL SERVIZIO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		
U29	Alloggio del custode. Comprende l'alloggio dedicato esclusivamente al personale dedicato ad attività di custodia dei fabbricati ad uso produttivo.	CuB
U30	Foresterie aziendali. Comprende spazi per ospitare esclusivamente personale dipendente o a servizio dell'attività produttiva.	CuB
C CATEGORIA FUNZIONALE: COMMERCIALE		
SOTTOCATEGORIA: ESERCIZI COMMERCIALI DI VICINATO DI VENDITA AL		
C.1 DETTAGLIO E PUBBLICI ESERCIZI		
Esercizi commerciali di vicinato. Attività commerciali al dettaglio, alimentare e non, svolte in esercizi singoli aventi una superficie di vendita (SV) non superiore a 250 mq ciascuno.		
U5.1		CuB
U5.2	Attività ludiche quali VLT, sale slot e similari	CuM
U10a	Pubblici esercizi: bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, enoteche, comprese sale giochi che non ricadano nell'uso U5.2	CuM
C.2 SOTTOCATEGORIA: MEDIE STRUTTURE DI VENDITA AL DETTAGLIO		
U6.1.a	Medio - piccole strutture di vendita del settore alimentare o misto con SV compresa fra	CuM

	250 mq e 1500 mq	
U6.1.n	Medio - piccole strutture di vendita del settore non alimentare con SV compresa fra 250 mq e 1500 mq	CuM
U6.2.a	Medio - grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto aventi una SV compresa fra 1500 mq e 2.500 mq;	CuA
U6.2.n	Medio - grandi strutture di vendita del settore non alimentare aventi una SV compresa fra 1500 mq e 2.500 mq	CuA
C.3	SOTTOCATEGORIA: GRANDI STRUTTURE DI VENDITA AL DETTAGLIO CON UNA SV SUPERIORE A 2.500 MQ	
U7.a	Grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto	CuA
U7.n	Grandi strutture di vendita del settore non alimentare	CuA
C.4	SOTTOCATEGORIA: ATTIVITÀ COMMERCIALI ALL'INGROSSO, MOSTRE, MAGAZZINI, DEPOSITI (CUB).	
U8.1	Attività commerciali all'ingrosso, mostre	CuM
U8.2	Magazzini e depositi di strutture commerciali	CuB
C.5	SOTTOCATEGORIA: STAZIONI DI SERVIZIO PER DISTRIBUZIONE CARBURANTE E AUTORIMESSE PRIVATE A PAGAMENTO).	
U9	Distribuzione carburanti per uso autotrazione. Alla funzione primaria di distribuzione carburanti può essere associata, in forma accessoria, limitata attività di vendita, servizi di lavaggio, grassaggio e di riparazione e assistenza ai veicoli, nonché pubblici esercizi.	CuB
U17	Garage e autorimesse private a pagamento, a cui può essere associata anche attività di lavaggio e riparazione	CuN
C.6	SOTTOCATEGORIA: COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE E IN MERCATI RIONALI	
U11	Commercio al dettaglio su aree pubbliche e in mercati rionali. Comprende le attività svolte ai sensi del titolo X del D.L. 31/3/98 n. 114 e della L.R. 12/99 e successive modificazioni.	CuM
D	CATEGORIA FUNZIONALE: RURALE	
U32	Residenza di imprenditori agricoli a titolo professionale, e relative pertinenze (quali autorimesse pertinenziali, centrali termiche).	CuN
U33.1	Attività di coltivazione agricola, orticola e relativi edifici di servizio e attrezzature quali: piccoli depositi di prodotti agricoli e rimesse per macchine ed attrezzi dell'azienda, fienili; limitate attività di allevamento di animali domestici destinati all'autoconsumo delle famiglie residenti nell'azienda; locali per vinificazione interrati o seminterrati; attività di piscicoltura con relative costruzioni di servizio	CuN
U33.2	Depositi e ricovero attrezzi	CuN
U34.1	Attività zootecniche industriali intensive. Comprende gli edifici, le strutture tecnologiche e le aree adibite all'allevamento di animali, con esclusione di quegli allevamenti che ricadono nei successivi usi U34.2 e U39. Sono comprese inoltre le attività di conservazione, trattamento e alienazione dei prodotti zootecnici fisicamente e gestionalmente integrate con l'attività di allevamento industriale, nonché i fabbricati di servizio e gli eventuali lagoni di accumulo dei liquami	CuB
U34.2	Attività zootecniche aziendali ossia connesse con l'utilizzazione del suolo agricolo e svolte da imprenditori agricoli, comprensive dei relativi fabbricati di servizio (sala mungitura, lagoni di accumulo dei liquami e simili);	CuB
U35.1A	Attività di prima lavorazione, conservazione condizionata e vendita dei prodotti agricoli	CuB

U35.1B	Cantine vitivinicole e olivicole DOC e DOP con spazi per la degustazione, la mostra e l'ospitalità limitata e temporanea; sono compresi spazi per la convegnistica di settore	CuB
U35.2	Attività artigianale di trasformazione dei prodotti agricoli del settore agroalimentare, quali caseifici, mulini, ecc.	CuB
U36	Coltivazioni in serre fisse comportanti trasformazione edilizia del territorio (colture orticole protette o florovivaistiche) in quanto stabilmente ancorate al suolo e destinate a durare nel tempo	CuB
U37	Attività agrituristiche multifunzionali, fattorie didattiche e fattorie sociali	CuB
E FUNZIONI SPECIALI PER L'INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO		
SOTTOCATEGORIA: INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA E IMPIANTI PER LA GESTIONE DELL'AMBIENTE		
E.1		
U43	Reti tecnologiche interrate e relativi impianti interrati. Distribuzione di fonti energetiche e relative cabine di trasformazione o trattamento; captazione, potabilizzazione distribuzione e stoccaggio di acqua; raccolta di reflui; trasmissione di informazioni, immagini, suoni mediante reti di condutture.	CuN
U44.1	Impianti per l'ambiente: Trattamento e smaltimento di rifiuti solidi: discariche, inceneritori, piattaforme di stoccaggio; impianti di depurazione.	CuB
U44.2	Impianti eolici e fotovoltaici	CuB
U45	Impianti di trasmissione (via etere): Fari, antenne di trasmissione e di ripetizione di informazioni, antenne di ricezione finale dell'utente.	CuN
E.2 SOTTOCATEGORIA: INFRASTRUTTURAZIONE PER LA MOBILITÀ		
U46	Mobilità con mezzi di trasporto collettivo in sede propria: ferrovie, metropolitane, tramvie, funicolari	CuA
U47.1	Mobilità veicolare: strade e spazi di sosta, aree verdi di arredo o di protezione ciclabili	CuN
U47.2	Ponti pubblici o privati soggetti a pedaggio	CuN
U48	Attrezzature per il trasporto e per lo scambio intermodale: stazioni e fermate di ferrovie, tramvie e metropolitane, autostazioni, porti, aeroporti, interporti	CuA
U49	Parcheggi pubblici in sede propria. Comprendono autorimesse, autosilos (a rampe o meccanizzati) e aree adibite al parcheggio di veicoli, quando costituiscono una funzione autonoma e siano di uso pubblico. Non sono compresi in questo uso autorimesse, autosilos e parcheggi che costituiscono pertinenza di altre funzioni	CuN
E.3 SOTTOCATEGORIA: INFRASTRUTTURE PUBBLICHE SPECIALI E ALTRE FUNZIONI		
U52.1	Strutture della Pubblica Amministrazione di livello sovracomunale. Comprende sedi e attrezzature di Amministrazioni provinciali, regionali e dello Stato; di Enti pubblici di livello provinciale, regionale o statale	CuM
U52.2	Strutture per la sicurezza, per l'ordine pubblico, per la protezione civile e la tutela del territorio. Comprende strutture per l'amministrazione della giustizia, per la protezione civile, Caserme dei Vigili del Fuoco, della Polizia, del Corpo dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Corpo Forestale dello Stato e similari; comprende inoltre aree e strutture per la protezione civile	CuM
U52.3	Carceri e riformatori	CuM
U53	Attrezzature per la Difesa Nazionale Edifici, strutture tecnologiche ed aree per la Difesa comprendono le strutture logistiche, le fortificazioni, le strutture aeroportuali e portuali per l'Esercito, la Marina, l'Aviazione	CuM
U54	Opere per la tutela idrogeologica; comprendono manufatti e sistemazioni del suolo e dei corpi idrici finalizzate alla tutela idrogeologica	CuN
U55	Fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti. Comprende aree attrezzate per lo svolgimento temporaneo delle attività suddette	CuA
	Servizi per la coltivazione di orti urbani ad uso domestico	

9) ai sensi dell'art. 23 ter del DPR 380/2001 come modificato dalla Legge 164 del 2014 ed in coerenza con l'art. A.7.1 aggiornato si propone di modificare l'art. A.9 comma 15 punto 1 lettera a) come segue:

- a. con riferimento alle costruzioni, costituisce intervento CD la modifica del tipo d'uso, nel passaggio da uno a un altro delle ~~tipi d'uso~~ sottocategorie funzionali classificate dal presente R.U.E.; la modifica dell'uso nell'ambito della ~~medesima tipo d'uso~~ sottogruppo funzionale non costituisce CD;

10) ai sensi dell'art. 23 ter del DPR 380/2001 come modificato dalla Legge 164 del 2014 ed in coerenza con l'art. A.7.1 aggiornato si propone di modificare l'art. A.9 comma 15 punto 6 eliminando le parole "contemporaneo ed integrale" e aggiungendo alla fine del periodo le seguenti parole "ai sensi di legge" come di seguito riportato:

Qualora l'intervento di cambio d'uso comporti un aumento del carico urbanistico, esso è subordinato al ~~contemporaneo e integrale~~ reperimento delle dotazioni territoriali previste per il nuovo uso ai sensi di legge.

11) ai sensi dell'art. 23 ter del DPR 380/2001 come modificato dalla Legge 164 del 2014 ed in coerenza con l'art. A.7.1 aggiornato si propone di modificare l'art. A.9 comma 15 punto 7 sostituendo al primo periodo le parole "denuncia" con le seguenti "segnalazione certificata" e sostituendo all'ultimo periodo le parole "appositamente predisposta allegando copia del DOCFA e della planimetria catastale dell'unità immobiliare oggetto della comunicazione" con la seguente "regionale" come di seguito riportato:

7. Procedure: L'intervento CAMBIO D'USO (CD) senza opere conforme alle previsioni urbanistiche e non connesso a interventi di trasformazione dell'immobile è soggetto a ~~denuncia~~ segnalazione certificata di inizio attività. E' definito cambio d'uso senza opere la modifica dell'uso in atto nell'immobile. Il cambio d'uso con opere è soggetto al titolo abilitativo previsto per l'intervento edilizio al quale è connesso. Nei casi di CAMBIO D'USO (CD) senza opere da fabbricati rurali a fabbricati civili in caso di perdita dei requisiti di ruralità, l'intervento si configura come edilizia libera con comunicazione obbligatoria al Servizio Edilizia Privata su modulistica ~~regionale appositamente predisposta allegando copia del DOCFA e della planimetria catastale dell'unità immobiliare oggetto della comunicazione.~~

12) Al fine di specificare meglio le modalità di mitigazione visiva previste dal RUE nel caso di interventi non coerenti con l'abaco dei tipi rurali, si propone di modificare l'art. 4.8 comma 7, come di seguito riportato:

Ogni intervento di ampliamento tipologico non coerente con l'abaco dei tipi rurali è condizionato alla completa mitigazione visiva dell'intero fabbricato mediante realizzazione di piantumazione a macchia di profondità 15 mq ad L su almeno due lati del fabbricato. La piantumazione dovrà essere costituita di norma da 3 filari sfalsati, con essenze arbustive di altezza non inferiore a 100 cm e con alberi di circonferenza non inferiore a 14 cm piantati ogni 100 mq ovvero alla verifica della presenza in sito di quinte vegetali eventualmente integrabili con ulteriori essenze.

Qualora l'impianto attorno al fabbricato non sia tecnicamente praticabile, dovrà essere realizzata come compensazione un'area boscata di superficie pari a quattro volte quelle del fabbricato o dei fabbricati oggetto d'intervento per un minimo di mq 1000 complessivi con sesto di impianto minimo 10x10 utilizzando le essenze indicate nel Regolamento del verde, aventi circonferenza minima del tronco di cm 14.

Il bosco, avente anche valenza di rete ecologica, potrà essere realizzato in altra parte dell'area aziendale o di proprietà, ovvero in area per la ricostituzione della rete ecologica qualora ritenuto ammissibile dal Comune su proposta della Giunta Comunale. In tal caso il soggetto attuatore è tenuto a presentare contratto di prestazione di servizi con un vivaista per la realizzazione dell'impianto, la manutenzione biennale dell'area, comprensiva della sostituzione delle fallanze e

del taglio del manto erboso, della potatura periodica, concimazione primaverile, smaltimento del materiale di risulta e irrigazione e regolare fideiussione pari all'importo pagato al vivaista incaricato a garanzia dell'effettiva messa a dimora e manutenzione biennale dell'area boscata. L'area di mitigazione o l'area boscata non potrà cambiare destinazione d'uso né diminuire il numero di essenze vegetali e verrà individuata cartograficamente con presa d'atto mediante determina dirigenziale e recepimento in successive Varianti cartografiche di RUE o di POC come elemento costitutivo della rete ecologica e del sistema del verde comunale.

~~non deve rispettare le norme di cui all'art. 4.27 purchè si proceda alla completa mitigazione visiva dell'intero fabbricato ovvero alla verifica della presenza in sito di quinte vegetali costituite da almeno 3 filari sfalsati come da tav. 1 del Regolamento comunale del verde, con essenze arbustive ed arboree di altezza non inferiore a 150 cm di larghezza circa 15 mt. piantumate "a macchia". Qualora l'impianto attorno al fabbricato non sia tecnicamente praticabile, dovrà essere realizzata come compensazione un'area boscata di superficie pari a quattro volte quelle del fabbricato oggetto d'intervento per un minimo di mq 1000 con sesto di impianto 5x5 utilizzando piantine ad uso forestale con le essenze indicate nel Regolamento del verde, di cui il 25% di altezza non inferiore a 150 cm. Il bosco, avente anche valenza di rete ecologica, potrà essere realizzato in altra parte dell'area aziendale o di proprietà, ovvero in area per la ricostituzione della rete ecologica qualora ritenuto ammissibile dal Comune. Il vincolo a bosco dovrà essere trascritto in Conservatoria dei registri immobiliari con atto d'obbligo unilaterale alla manutenzione e gestione del bosco da allegare al permesso di costruire ai sensi dell'art. 2645 quater del Codice Civile.~~

13) Al fine di specificare meglio le modalità di mitigazione visiva previste dal RUE nel caso di interventi non coerenti con l'abaco dei tipi rurali, si propone di modificare l'art. 4.9 comma 6, l'art. 4.10 comma 4bis, l'art. 4.13 comma 4bis:

Ogni intervento di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento superiore al 20% del fabbricato o ripristino tipologico con ampliamento è condizionato alla completa mitigazione visiva dell'intero fabbricato mediante interramento totale o parziale del manufatto qualora l'orografia del terreno lo consenta ~~con eventuale tetto verde,~~ ovvero realizzazione di piantumazione a macchia di profondità 15 mq ad L su almeno due lati del fabbricato. La piantumazione dovrà essere costituita di norma da 3 filari sfalsati, con essenze arbustive di altezza non inferiore a 100 cm e con alberi di circonferenza non inferiore a 14 cm piantati ogni 100 mq ovvero alla verifica della presenza in sito di quinte vegetali eventualmente integrabili con ulteriori essenze. ~~da almeno 3 filari sfalsati come da tav. 1 del Regolamento comunale del verde, con essenze arbustive ed arboree di altezza non inferiore a 150 cm di larghezza circa 15 mt. piantumate "a macchia".~~

Qualora l'impianto attorno al fabbricato non sia tecnicamente praticabile, dovrà essere realizzata come compensazione un'area boscata di superficie pari a quattro volte quelle del fabbricato o dei fabbricati oggetto d'intervento per un minimo di mq 1000 complessivi con sesto di impianto ~~minimo 5x5~~ 10x10 utilizzando ~~piantine ad uso forestale con~~ le essenze indicate nel Regolamento del verde, ~~aventi circonferenza minima del tronco di cm 14 di cui il 25% di altezza non inferiore a 150 cm.~~

Il bosco, avente anche valenza di rete ecologica, potrà essere realizzato in altra parte dell'area aziendale o di proprietà, ovvero in area per la ricostituzione della rete ecologica qualora ritenuto ammissibile dal Comune ~~su proposta della Giunta Comunale.~~ In tal caso il soggetto attuatore è tenuto a presentare contratto di prestazione di servizi con un vivaista per la realizzazione dell'impianto, la manutenzione biennale dell'area, comprensiva della sostituzione delle fallanze e del taglio del manto erboso, della potatura periodica, concimazione primaverile, smaltimento del materiale di risulta e irrigazione e regolare fideiussione pari all'importo pagato al vivaista incaricato a garanzia dell'effettiva messa a dimora e manutenzione biennale dell'area boscata. L'area di mitigazione o l'area boscata non potrà cambiare destinazione d'uso né diminuire il numero di essenze vegetali e verrà individuata cartograficamente con presa d'atto mediante determina dirigenziale e recepimento in successive Varianti cartografiche di RUE o di POC come elemento costitutivo della rete ecologica e del sistema del verde comunale. ~~devrà essere trascritto~~

~~in Conservatoria dei registri immobiliari con atto d'obbligo unilaterale alla manutenzione e gestione del bosco da allegare al permesso di costruire ai sensi dell'art. 2645 quater del Codice Civile.~~

14) Si propone di aggiungere il seguente comma 5 all'art. 2E.4 al fine di disciplinare la monetizzazione degli interventi soggetti a scheda di attuazione del POC:

C5

Negli interventi soggetti a Scheda di Attuazione di POC si può applicare la monetizzazione nei casi previsti all'articolo 2E.2 commi 5 e 8 con i valori riportati nella Delibera di Giunta Comunale n. 161 del 10/10/2013 e s.m.i. tabella "SCHEDE DI ATTUAZIONE POC";

15) Si propone di modificare l'ultimo periodo dell'art. 4.27 comma 6 delle NTA del RUE aggiungendo dopo le parole "sono ammessi" le parole "di norma", in quanto l'apertura di più varchi potrebbe essere necessaria per inderogabili esigenze di servizio, o ragioni di tipo igienico sanitarie motivate da AUSL;

16) Si propone di modificare l'art. A.3.7 aggiungendo il seguente comma:

C5

Sono esclusi dal conteggio della SUL gabbie e box per animali da compagnia di altezza al colmo inferiore a ml 1,80, superficie inferiore a mq 8 e distanza minima dal confine di proprietà di ml 3,00, tali interventi costituiscono edilizia libera.

17) In analogia con il comma 5 dell'art. A.3.7 si propone di aggiungere il seguente comma 13 all'art. 4.27:

Sono ammesse gabbie e box per animali da compagnia di altezza al colmo inferiore a ml 1,80 superficie inferiore a mq 8 e distanza minima dal confine di proprietà di ml 3,00, tali interventi costituiscono edilizia libera e non costituiscono SUL.

18) In analogia con il comma 5 dell'art. A.3.7 si propone di aggiungere il seguente art. 3E.13 "Pertinenze e box per animali da compagnia" al capo 3E :

Sono ammesse gabbie e box per animali da compagnia di altezza al colmo inferiore a ml 1,80 superficie inferiore a mq 8 e distanza minima dal confine di proprietà di ml 3,00, tali interventi costituiscono edilizia libera e non costituiscono SUL.

19) Al fine di risolvere l'incertezza dell'unità di misura da applicare per la determinazione della SUL autorizzata si propone di aggiungere un nuovo comma all'art. A.3.7: *è possibile trasformare in SUL eventuali superfici autorizzate in SU o in VOLUME utilizzando i seguenti parametri:*

- $SUL = SU \times 1,2$;

- $SUL = volume / 3$.

20) Si propone di eliminare dalla scheda 859 relativa ad un capannone agricolo alla voce "Destinazioni d'uso ammesse" gli usi U1 – U32 in quanto riportati erroneamente;

21) Al fine di normare quanto di consueto indicato dal Servizio per le costruzioni in zona agricola si propone di integrare l'articolo 4.27 C1 aggiungendo il seguente periodo alla fine del comma: "*Di norma non è consentito impermeabilizzare aree esterne in zona agricola, con la sola esclusione dei marciapiedi perimetrali ai fabbricati per una profondità non superiore a ml 2 e delle strade di accesso alle condizioni riportate all'art.2G.3*";

22) Si propone di inserire all'art. 4.18 le distanze minime per le piscine aggiungendo il seguente periodo al comma 3 penultimo periodo, dopo le parole "nel contesto paesaggistico": "*e posto ad una distanza minima di ml 2 dai confini di proprietà. L'inserimento nel contesto è verificato mediante sopralluogo preventivo da parte del Servizio Edilizia Privata.*";

23) Si propone di inserire all'art. A.3.7 al comma 10 il seguente periodo: *"In assenza di titolo abilitativo deve essere documentata l'esistenza del fabbricato con la dichiarazione di due soggetti non aventi titolo, con nessun grado di parentela con il richiedente, dell'esistenza dell'opera anteriormente al 1° settembre 1967 se in territorio rurale e al 17 agosto 1942 se all'interno del territorio urbanizzato"*.

24) Si propone di integrare la tavolozza dei colori allegata al RUE con la giusta denominazione del Settore, ovvero V Settore Edilizia e Urbanistica e di eliminare dal punto 7 le parole *"fino all'approvazione di specifica tavolozza allegata al Piano Strutturale Comunale"* in quanto la tavolozza dei colori verrà stralciata dal PSC, avendo quale unico riferimento la tavolozza dei colori allegata al RUE.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: accoglibile sotto il profilo tecnico.

MOTIVAZIONE: si accoglie in quanto se ne condividono le motivazioni.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: Normativa

3	16890 9157	17/10/2014 01/06/2015	Comitato NO Bio Gas & altri	Via Sonsa n. 483 47032 Bertinoro (FC)
---	---------------	--------------------------	--------------------------------	--

OGGETTO: L'osservazione prot. com. n. 9157 del 01/06/2015 sostituisce integralmente la precedente¹, chiedono in riferimento al comma 6 dell'art. 4.25 di modificarlo come segue:

Articolo 4.25 (omissis)

1. Sono ammessi impianti per la produzione di energia da biomasse e da biogas ottenuto da biomasse (ivi inclusi impianti per la produzione di energia da biogas da rifiuti e/o da discarica) a servizio di aziende agricole in attività connessa, nonché di immissione in rete da biogas nelle aree e i siti previsti dall'allegato 1 alla Deliberazione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna del 26 luglio 2011 n.51, nel rispetto delle limitazioni riportate ai successivi punti. Ai sensi della DAL 51/2011 la presente norma non si applica agli impianti a biomasse in assetto cogenerativo ad alto

¹ 1) di modificare il settimo periodo come segue "l'impianto dovrà essere localizzato ad una distanza non inferiore a 750 ml dai fabbricati esistenti non appartenenti al centro aziendale e non inferiore a 2000 ml dai centri abitati e dalle zone SIC, ZPS e Rete Nature 2000, localizzati anche in comuni limitrofi. L'impianto dovrà essere inoltre localizzato ad una distanza non inferiore a 1500 ml da scuole, case di cura, case/strutture (anche non residenziali) di cura e/o assistenza e/o ausilio alla persona, impianti sportivi. L'impianto dovrà essere localizzato ad una distanza non inferiore a 750 ml da colture di pregio quali frutteti, vigneti o uliveti. Fatte comunque salve tutte tali previsioni, in caso di costruzione di un impianto (anche in Comune limitrofo), eventuali ulteriori impianti dovranno essere localizzati ad una distanza non inferiore a 3000 ml.

2) di sostituire il terzo periodo con il seguente " il richiedente dovrà presentare al Comune una dichiarazione corredata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico – sanitarie e di quelle ambientali, con particolare riferimento ai valori di emissione più restrittivi fra quelli previsti dal D.Lgs. 152/2006 parti I, II dell'allegato 1 alla parte V e quelli previsti dalla DGR 1496/11 Regione Emilia Romagna;

3) dopo il terzo periodo chiedono di aggiungere "in tali impianti, nelle more dell'emanazione del Decreto Ministeriale di cui all'art. 52 della Legge 134/2012 con cui saranno definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, il digestato, per poter essere sparso sui terreni, dovrà possedere le caratteristiche di fertilizzante come definite dal D.Lgs. 75/2010. Nel caso di utilizzo di reflui zootecnici, dovrà essere dimostrata la sussistenza delle condizioni previste dal DM 7/4/2006, dai Regolamenti CE 1069/2009 e 142/2011 e dalle relative Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7/2/2013 recepite dalla Regione Emilia – Romagna con DGR 274/2013, per beneficiare della deroga dal regime dei rifiuti. Si richiama inoltre l'articolo 185 del D.Lgs. 152/2006 in merito all'utilizzo di eventuali sotto prodotti di origine animale (SOA);

4) dopo il quarto periodo chiedono di aggiungere "con la Legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013), il legislatore statale ha adottato disposizioni volte all'attuazione della Direttiva 2011/92/CE. In particolare all'articolo 23 della citata legge è stato disposto che il Ministero dell'Ambiente provvederà ad emanare delle linee guida finalizzate alla individuazione dei criteri e delle soglie per l'assoggettamento alla procedura di verifica (screening) di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 152/2006. a seguito dell'emanazione delle linee guida ministeriali dovrà essere valutata la coerenza con la disciplina regionale alle disposizioni statali. Nelle more della emanazione del decreto di cui sopra, si stabilisce pertanto di procedere alla diretta applicazione di quanto previsto dalla direttiva 2011/92/CE;

5) dopo il secondo periodo chiedono di aggiungere "ai sensi dell'art. 423 della Legge 266/2005, l'azienda agricola richiedente dovrà produrre i bilanci societari e/o le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi in modo da dimostrare di esercitare un'attività agricola prevalente rispetto alla futura attività energetica;

6) chiedono di integrare il primo periodo aggiungendo dopo le parole fino a 1 Mw le seguenti "(come definito dal DM 6/7/2012 art. 2 comma p e dalle procedure applicative del DM 6/7/2012 GSE agg. 13/1/2014);

7) chiedono di aggiungere alla fine del comma il seguente periodo "gli impianti dovranno essere conformi alle norme di sicurezza previste dal DM 24.11.1984. In particolare il volume massimo del biogas contenuto negli accumulatori pressostatici (come definiti all'art. 2.2) o in altre strutture con copertura pressostatica, dovrà rispettare i limiti previsti all'art. 2.12 della parte seconda per gli accumulatori pressostatici;

8) chiedono di aggiungere al secondo periodo "dovendosi intendere per provenienza e tracciabilità locale una origine/provenienza delle biomasse da una distanza non superiore a 5 km dall'impianto" e "Ferme le precedenti previsioni, l'impianto deve essere localizzato all'interno dei centri aziendali esistenti e a servizio degli stessi per almeno l'80% delle biomasse che verranno conferite all'impianto ai sensi dell'art. 3 punto G) lett c) dell'allegato I alla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011;

9) chiedono di prevedere un coinvolgimento partecipativo della cittadinanza nell'esame e nella valutazione di interventi comportanti significativi impatti ambientali e territoriali, con ipotizzabili ricadute sulla salute e sulla qualità della vita degli abitanti, prevedendo che a seguito dell'avvio del procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza dei presupposti autorizzativi per la costruzione e l'esercizio di detti impianti, il Comune informerà tempestivamente per iscritto i Consigli di Zona oltre che tutti i soggetti interessati (fra cui anche i proprietari e conduttori dei terreni/abitazioni/imprese limitrofi) ed indirà tempestivamente una assemblea pubblica per informare la cittadinanza della presentazione della richiesta e del contenuto della stessa;

10) chiedono di modificare l'art. A.3.19 (deroghe alle distanze) come segue "le norme di cui ai precedenti articoli A.3.16, A.3.17, A.3.18 relative ai valori minimi di distanza, per quanto di competenza comunale e fatto salvo quanto prescritto dal Codice Civile, possono essere derogate per interventi riguardanti: edifici di interesse pubblico, cabine Enel e attrezzature per la protezione civile".

rendimento.

1bis. Ai fini della valutazione dell'ammissibilità alla PAS, la potenza dell'impianto dovrà essere inferiore a 1 Mw (come definita dal DM 6/7/2012, art. 2, comma p e dalle "Procedure applicative del D.M. 6/7/2012 GSE Agg. 13/1/2014), e l'impianto dovrà essere realizzato ed operare in assetto cogenerativo ad alto rendimento ai sensi del D.M. 4/8/2011.

2. Il soggetto abilitato, anche in forma associata, alla costruzione dell'impianto deve possedere i requisiti previsti dal C1 lett. a) dell'art. 4.5. lett. a) del C1 dell'art. 4.5. Si assumono, quale dimensionamento minimo dei terreni, le soglie definite dal C2 dell'art. 4.4. Ai sensi dell'art. 1, comma 423, della Legge 266/2005, il soggetto richiedente l'autorizzazione dovrà comprovare (anche esibendo i bilanci societari e/o le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi, o comunque documentazione idonea) l'esercizio di una attività agricola che rimanga prevalente rispetto alla futura attività energetica.

3. L'impianto dovrà garantire la completa tracciabilità locale delle biomasse che verranno conferite all'impianto-

4. L'impianto deve essere localizzato in prossimità dei centri aziendali esistenti.-Almeno l'80% delle biomasse che verranno conferite all'impianto ai sensi dell'art. 3 punto G) lett C) dell'allegato I della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 dovranno provenire dai terreni del centro aziendale all'interno del Comune e il restante 20% dovrà provenire dal Comune o da Comuni limitrofi, con la dimostrazione che nei due anni precedenti all'autorizzazione non sono state sostituite colture di pregio quali frutteti, uliveti e vigneti con la coltivazione di prodotti agricoli al servizio dell'impianto.

5. Nelle aree di collina a sud della via Emilia, l'impianto è ammissibile previa valutazione caso per caso che l'impianto non pregiudichi sistemi paesaggistici di particolare valore, nonché coltivazioni di pregio (uliveti, frutteti, vigneti) ai sensi dell'art. 12 comma 7 del Dlgs 387/2003.

6. Ai fini della mitigazione visiva l'impianto, qualora l'orografia lo permetta senza snaturare l'andamento del terreno, dovrà essere parzialmente interrato. Dovranno in ogni caso essere realizzate adeguate quinte vegetali con alberi ed arbusti piantumati "a macchia" come definito dal Regolamento del verde, per una superficie complessiva non inferiore a metà della superficie occupata dall'impianto, intesa come la superficie occupata dalla proiezione sul terreno dei manufatti/edifici dell'impianto, mediante una fascia arborea ed arbustiva profonda almeno 30 mt con alberi di altezza non inferiore a mt. 4.00 al momento dell'impianto. Uno specifico studio di inserimento paesaggistico dovrà dimostrare che l'impianto, qualora situato in zona collinare, risulti non visibile dalla viabilità pubblica, storica e/o panoramica, dai principali punti di interesse panoramico (belvedere, percorsi su linee di crinale) e da edifici di valore storico architettonico purchè accessibili al pubblico.

7. Al fine di garantire salubrità e sicurezza dei cittadini, l'impianto dovrà essere localizzato a una distanza:

- non inferiore a 250 mt dai fabbricati esistenti non appartenenti al Centro aziendale;
- non inferiore a 500 mt dal perimetro del territorio urbanizzabile come individuato da RUE e da POC;
- non inferiore a 1500 mt da scuole e ospedali
- non inferiore a 500 mt da case di cura, case/strutture (anche non residenziali) di cura e/o assistenza e/o ausilio alle persone, impianti sportivi, parchi urbani e centri di culto anche se localizzati in comuni limitrofi;
- non inferiore a 3.000 mt da altri impianti per la produzione di energia da biomasse e da biogas aventi potenza nominale superiore ai 150 Kw/h, anche se localizzati in comuni limitrofi.

8. L'impianto dovrà inoltre essere localizzato ad una altitudine di 75 mt inferiore rispetto al punto più elevato dei centri abitati di Bertinoro Capoluogo, Polenta - Collinello, misurata sulle curve di

livello della CTR, al fine di non pregiudicare l'impatto visivo e paesaggistico di tali insediamenti.

9. Al fine di garantire il minore impatto sul sistema ambientale e naturale e richiamando il "Principio di Precauzione", l'impianto dovrà inoltre essere localizzato:

- ad una distanza non inferiore a 150 mt dai calanchi e dalle aree calanchive;
- ad una distanza non inferiore a 150 mt da zone di riconnessione ecologica;
- ad una distanza non inferiore a 150 mt da dalle aree a medio e alto rischio di frana come individuate dal Piano stralcio di Bacino e dalle frane attive e quiescenti individuate dal PTCP,
- ad una distanza non inferiore a a 150 mt dalle linee di crinale;
- ad una distanza non inferiore a 150 mt dal reticolo idrografico principale e secondario come riportato nel Piano Stralcio di Bacino dei Fiumi Romagnoli;
- ad una distanza di 150 mt dalle aree di potenziale allagamento individuate dal Piano Stralcio di Bacino dei Fiumi Romagnoli;
- ad una distanza non inferiore a 500 mt dalle zone SIC, ZPS e Rete Natura 2000, localizzati anche in comuni limitrofi.
- L'impianto non dovrà interferire con le falde acquifere.

10. Dovrà essere garantito il rispetto del Piano Gestionale per la Qualità dell'Aria della Provincia di Forlì-Cesena (art. 62 delle NTA, azioni C.8 e C.9 della Relazione).

11. Le biomasse dovranno essere conferite mediante uno studio della viabilità che eviti l'attraversamento dei centri abitati a prevalente destinazione residenziale. L'impianto dovrà essere raggiungibile mediante strade pubbliche con carreggiata di larghezza non inferiore a 7 mt.

12. Al fine di garantire la partecipazione pubblica, l'Amministrazione comunale, successivamente alla richiesta di autorizzazione dell'impianto, indirà un' assemblea pubblica aperta alla cittadinanza per la presentazione e discussione del progetto.

13. Ai fini del procedimento autorizzativo, per l'istruttoria gli Uffici si atterranno alle "Indicazioni operative" approvate dalla Giunta comunale, purché non in contrasto con normative sovraordinate anche emanate successivamente a tale documento. Nell'ambito del procedimento amministrativo autorizzativo l'Amministrazione comunale verificherà il rispetto - fra le altre - delle seguenti normative:

- normative igienico-sanitarie ed ambientali, anche con particolare riferimento ai valori di emissione previsti dal D. Lgs. 152/2006 (parti I, II, II dell'allegato 1 alla parte Quinta) e dalla DGR 1496/11 Regione Emilia Romagna.

- normative su rifiuti e digestato, in relazione alle quali, nel caso di utilizzo di reflui zootecnici, dovranno fra l'altro sussistere le condizioni previste dal DM 7/4/2006, dai Regolamenti CE 1069/2009 e 142/2011 e dalle relative Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7/2/2013 recepite dalla Regione Emilia Romagna con DGR 274/2013. Per quanto riguarda le caratteristiche dei fertilizzanti, si richiama il D. Lgs. 75/2010;

- normative su sicurezza, in relazione alle quali gli impianti dovranno fra l'altro essere conformi alle norme di sicurezza previste dal D.M. 24.11.1984.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: parzialmente accolta. Si propone di recepire la modifica al comma 6 dell'art. 4.26, così come proposta, ad esclusione del punto 7, ovvero la distanza di ml 250 dai fabbricati, ad esclusione dei depositi e ricoveri attrezzi, non appartenenti al centro aziendale. La fascia di rispetto da tutti gli altri fabbricati viene mantenuta di ml 200.

Articolo 4.25 (omissis)

1. Sono ammessi impianti per la produzione di energia da biomasse e da biogas ottenuto da

biomasse (ivi inclusi impianti per la produzione di energia da biogas da rifiuti e/o da discarica) a servizio di aziende agricole in attività connessa, nonché di immissione in rete da biogas nelle aree e i siti previsti dall'allegato 1 alla Deliberazione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna del 26 luglio 2011 n.51, nel rispetto delle limitazioni riportate ai successivi punti. Ai sensi della DAL 51/2011 la presente norma non si applica agli impianti a biomasse in assetto cogenerativo ad alto rendimento.

1bis. Ai fini della valutazione dell'ammissibilità alla PAS, la potenza dell'impianto dovrà essere inferiore a 1 Mw (come definita dal DM 6/7/2012, art. 2, comma p e dalle "Procedure applicative del D.M. 6/7/2012 GSE Agg. 13/1/2014), e l'impianto dovrà essere realizzato ed operare in assetto cogenerativo ad alto rendimento ai sensi del D.M. 4/8/2011.

2. Il soggetto abilitato, anche in forma associata, alla costruzione dell'impianto deve possedere i requisiti previsti dal C1 lett. a) dell'art. 4.5. lett. a) del C1 dell'art. 4.5. Si assumono, quale dimensionamento minimo dei terreni, le soglie definite dal C2 dell'art. 4.4. Ai sensi dell'art. 1, comma 423, della Legge 266/2005, il soggetto richiedente l'autorizzazione dovrà comprovare (anche esibendo i bilanci societari e/o le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi, o comunque documentazione idonea) l'esercizio di una attività agricola che rimanga prevalente rispetto alla futura attività energetica.

3. L'impianto dovrà garantire la completa tracciabilità locale delle biomasse che verranno conferite all'impianto-

4. L'impianto deve essere localizzato in prossimità dei centri aziendali esistenti.-Almeno l'80% delle biomasse che verranno conferite all'impianto ai sensi dell'art. 3 punto G) lett C) dell'allegato I della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 dovranno provenire dai terreni del centro aziendale all'interno del Comune e il restante 20% dovrà provenire dal Comune o da Comuni limitrofi, con la dimostrazione che nei due anni precedenti all'autorizzazione non sono state sostituite colture di pregio quali frutteti, uliveti e vigneti con la coltivazione di prodotti agricoli al servizio dell'impianto.

5. Nelle aree di collina a sud della via Emilia, l'impianto è ammissibile previa valutazione caso per caso che l'impianto non pregiudichi sistemi paesaggistici di particolare valore, nonché coltivazioni di pregio (uliveti, frutteti, vigneti) ai sensi dell'art. 12 comma 7 del Dlgs 387/2003.

6. Ai fini della mitigazione visiva l'impianto, qualora l'orografia lo permetta senza snaturare l'andamento del terreno, dovrà essere parzialmente interrato. Dovranno in ogni caso essere realizzate adeguate quinte vegetali con alberi ed arbusti piantumati "a macchia" come definito dal Regolamento del verde, per una superficie complessiva non inferiore a metà della superficie occupata dall'impianto, intesa come la superficie occupata dalla proiezione sul terreno dei manufatti/edifici dell'impianto, mediante una fascia arborea ed arbustiva profonda almeno 30 mt con alberi di altezza non inferiore a mt. 4.00 al momento dell'impianto. Uno specifico studio di inserimento paesaggistico dovrà dimostrare che l'impianto, qualora situato in zona collinare, risulti non visibile dalla viabilità pubblica, storica e/o panoramica, dai principali punti di interesse panoramico (belvedere, percorsi su linee di crinale) e da edifici di valore storico architettonico purchè accessibili al pubblico.

7. Al fine di garantire salubrità e sicurezza dei cittadini, l'impianto dovrà essere localizzato a una distanza:

- non inferiore a 200 mt dai fabbricati esistenti (esclusi depositi e ricoveri attrezzi) non appartenenti al Centro aziendale;

- non inferiore a 500 mt dal perimetro del territorio urbanizzabile come individuato da RUE e da POC;

- non inferiore a 1500 mt da scuole e ospedali

- non inferiore a 500 mt da case di cura, case/strutture (anche non residenziali) di cura e/o assistenza e/o ausilio alle persone, impianti sportivi, parchi urbani e centri di culto anche se

localizzati in comuni limitrofi;

- non inferiore a 3.000 mt da altri impianti per la produzione di energia da biomasse e da biogas aventi potenza nominale superiore ai 150 Kw/h, anche se localizzati in comuni limitrofi.

8. L'impianto dovrà inoltre essere localizzato ad una altitudine di 75 mt inferiore rispetto al punto più elevato dei centri abitati di Bertinoro Capoluogo, Polenta - Collinello, misurata sulle curve di livello della CTR, al fine di non pregiudicare l'impatto visivo e paesaggistico di tali insediamenti.

9. Al fine di garantire il minore impatto sul sistema ambientale e naturale e richiamando il "Principio di Precauzione", l'impianto dovrà inoltre essere localizzato:

- ad una distanza non inferiore a 150 mt dai calanchi e dalle aree calanchive;
- ad una distanza non inferiore a 150 mt da zone di riconnessione ecologica;
- ad una distanza non inferiore a 150 mt da dalle aree a medio e alto rischio di frana come individuate dal Piano stralcio di Bacino e dalle frane attive e quiescenti individuate dal PTCP,
- ad una distanza non inferiore a a 150 mt dalle linee di crinale;
- ad una distanza non inferiore a 150 mt dal reticolo idrografico principale e secondario come riportato nel Piano Stralcio di Bacino dei Fiumi Romagnoli;
- ad una distanza di 150 mt dalle aree di potenziale allagamento individuate dal Piano Stralcio di Bacino dei Fiumi Romagnoli;
- ad una distanza non inferiore a 500 mt dalle zone SIC, ZPS e Rete Natura 2000, localizzati anche in comuni limitrofi.
- L'impianto non dovrà interferire con le falde acquifere.

10. Dovrà essere garantito il rispetto del Piano Gestionale per la Qualità dell'Aria della Provincia di Forlì-Cesena (art. 62 delle NTA, azioni C.8 e C.9 della Relazione).

11. Le biomasse dovranno essere conferite mediante uno studio della viabilità che eviti l'attraversamento dei centri abitati a prevalente destinazione residenziale. L'impianto dovrà essere raggiungibile mediante strade pubbliche con carreggiata di larghezza non inferiore a 7 mt.

12. Al fine di garantire la partecipazione pubblica, l'Amministrazione comunale, successivamente alla richiesta di autorizzazione dell'impianto, indirà un' assemblea pubblica aperta alla cittadinanza per la presentazione e discussione del progetto.

13. Ai fini del procedimento autorizzativo, per l'istruttoria gli Uffici si atterranno alle "Indicazioni operative" approvate dalla Giunta comunale, purché non in contrasto con normative sovraordinate anche emanate successivamente a tale documento. Nell'ambito del procedimento amministrativo autorizzativo l'Amministrazione comunale verificherà il rispetto - fra le altre - delle seguenti normative:

- normative igienico-sanitarie ed ambientali, anche con particolare riferimento ai valori di emissione previsti dal D. Lgs. 152/2006 (parti I, II, II dell'allegato 1 alla parte Quinta) e dalla DGR 1496/11 Regione Emilia Romagna, nonché del Piano Regionale di Qualità dell'Aria, in particolare art. 32;
- normative su rifiuti e digestato, in relazione alle quali, nel caso di utilizzo di reflui zootecnici, dovranno fra l'altro sussistere le condizioni previste dal DM 7/4/2006, dai Regolamenti CE 1069/2009 e 142/2011 e dalle relative Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7/2/2013 recepite dalla Regione Emilia Romagna con DGR 274/2013. Per quanto riguarda le caratteristiche dei fertilizzanti, si richiama il D. Lgs. 75/2010;
- normative su sicurezza, in relazione alle quali gli impianti dovranno fra l'altro essere conformi alle norme di sicurezza previste dal D.M. 24.11.1984;

MOTIVAZIONE: si accoglie parzialmente in quanto se ne condividono le motivazioni.

Non si accoglie in riferimento al punto 7) relativo all'aumento della fascia di rispetto dei fabbricati fino a 250 ml, in quanto nell'ambito delle riserve (trasmesse in data 19/08/2014 con prot. com. n. 13650) l'Amministrazione provinciale, chiamata ad esprimersi sulla compatibilità delle distanze introdotte dal RUE con l'attuazione dei piani energetici, regionale e locale, ha evidenziato il contrasto della norma così come adottata in particolare con l'assunto della norma sovraordinata che afferma la necessità di non configurare un divieto preliminare. I limiti imposti non possono riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela. Aumentare tale fascia di rispetto, che già investe gran parte del territorio come si evince dalle cartografie allegate alla Valsat, significherebbe ridurre ulteriormente la porzione di territorio rimasta eventualmente disponibile per la costruzione di tali impianti.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: Normativa

4	16789	15/10/2014	Arch. Matteo Zagnoli	Via S. Croce n. 3778 47032 Bertinoro (FC)
---	-------	------------	----------------------	--

OGGETTO: In riferimento all'art. 4.22 delle NTA (Allevamenti speciali, custodia di animali e cimiteri per animali domestici) chiede l'eliminazione della superficie massima consentita al comma 1 lettera a) e nel comma 1 bis lettera a) al fine di poter realizzare idonei spazi secondo quanto normato dalla Legge Regionale 17/02/2005 e smi "Norme a tutela del benessere animale". Il progetto dovrà poi essere approvato sia dagli Enti competenti AUSL e ARPA che da un parere di fattibilità dell'UT.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: non accoglibile

MOTIVAZIONE: non accoglibile in quanto in contrasto con la tutela del territorio rurale

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: Normativa

5	17449	28/10/2014	Geom. Ravagli Angelo	Via del Ciliegio n. 25 47034 Forlimpopoli (FC)
---	-------	------------	----------------------	---

OGGETTO: In riferimento all'art. 4.25 comma 6 chiede di stabilire quale distanza minima dei fabbricati ad uso abitativo e centri abitati per la localizzazione dell'impianto rispettivamente mt 100 e 500 come nelle precedenti NTA e che non siano soggetti a tali distanze i fabbricati aziendali ad uso produttivo di proprietà delle ditte richiedenti la realizzazione di ampliamenti e nuove costruzioni di impianti di depurazione, biogas, ecc.. apportando la seguente modifica alle NTA:

L'impianto dovrà essere localizzato a una distanza non inferiore a 500 mt dai centri abitati e 100 mt dai fabbricati esistenti a destinazione abitativa e dalla viabilità pubblica ..

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: parzialmente accoglibile. In riferimento alla prima richiesta si propone di accogliere parzialmente mantenendo la distanza prevista, ma specificando fabbricati esistenti a destinazione abitativa o con attività quali agriturismo, cantine, trasformazione prodotti, ecc quindi con la sola esclusione di depositi.

MOTIVAZIONE: si accoglie parzialmente in quanto se ne condividono le motivazioni, al fine di tutelare la salute umana.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: Normativa

6	19923	10/12/2014	Geom. Bacchi Alberto	Via Consolare n. 48/b 47122 Forlì (FC)
---	-------	------------	----------------------	---

OGGETTO: Chiede la modifica del comma 4 dell'art. 3D.1 eliminando la possibilità di aumento di carico urbanistico ed inserendo come categoria d'intervento anche l'ampliamento, trasformandolo così come segue: "demolizione e ricostruzione e ampliamento fino ad un max del 25% della SUL esistente"

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: accoglibile sotto il profilo tecnico. Si propone di modificare l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 3D.1 come segue:

Per i fabbricati ad uso residenziale esistenti all'interno di ambiti specializzati consolidati per attività produttive A13.3 realizzati alla data di adozione del PSC (14.07.2005) sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento e restauro conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione con ampliamento fino ad un massimo del 25% della a parità di SUL esistente con senza aumento di carico urbanistico. ~~fino a max 3 alloggi.~~

MOTIVAZIONE: si accoglie in quanto se ne condividono le motivazioni.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: Normativa

7	20167	16/12/2014	Caseificio Mambelli	Via Ceredi n. 1402 47032 Bertinoro (FC)
---	-------	------------	---------------------	--

OGGETTO: Chiede la modifica dell'art. 4.12 permettendo la possibilità di asfaltare l'area su cui insiste l'insediamento agroalimentare per esigenze di natura igienico – sanitario

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: accoglibile sotto il profilo tecnico. Si propone di integrare il comma 3 dell'art. 4.12 come segue:

è possibile asfaltare la viabilità interna alla proprietà previa verifica dell'invarianza idraulica per comprovate ragioni di tipo igienico – sanitario. Dovrà essere utilizzato un asfalto di colore chiaro che riprenda le strade bianche rurali.

MOTIVAZIONE: si accoglie in quanto se ne condividono le motivazioni.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: Normativa

8	189	08/01/2015	Vanni Casadei	Via S. Croce n. 3700 47032 Bertinoro (FC)
---	-----	------------	---------------	--

OGGETTO: Chiede di poter realizzare negli ambiti A12 recinzioni come già in uso nelle zone agricole, anche con elementi in ferro

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: parzialmente accoglibile sotto il profilo tecnico.

Si propone di integrare l'art. 3.B.1 con il seguente comma 11:

per gli edifici esistenti nel territorio rurale ad uso residenziale, agricolo o successivamente declassati a servizi per perdita dei requisiti, prima della data di adozione del PSC (14.07.2005) che ha previsto i nuovi ambiti A12 è possibile realizzare recinzioni ai sensi dell'art. 4.27 comma 5 bis.

MOTIVAZIONE: si accoglie parzialmente in analogia a quanto previsto relativamente agli interventi edilizi permessi sui fabbricati esistenti all'interno degli ambiti A12, che di fatto seguono la disciplina dei fabbricati ad uso abitativo esistenti in territorio rurale, tuttavia non si ammettono recinzioni in ferro.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: Normativa

9	3545	26/02/2015	Arch. Matteo Zagnoli	Via S. Croce n. 3778 47032 Bertinoro (FC)
---	------	------------	----------------------	--

OGGETTO: Chiede la modifica dell'art. 4.22 comma 1 e comma 1bis

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: parzialmente accoglibile sotto il profilo tecnico, si propone di modificare l'art. A.7.1 "casistica degli usi del territorio" gruppo funzionale 6:

U 39.1 Ricovero, cura, custodia, allevamento e addestramento animali da compagnia domestici (CuB)

U 39.2 ~~Allevamenti speciali e attività di custodia di animali~~ Cimiteri privati per animali da compagnia (CuB)

Si propone inoltre di modificare l'art. 4.22 "Allevamenti speciali, custodia di animali e cimiteri per animali domestici" come segue:

C1

Per strutture connesse al commercio di animali da compagnia si intendono le attività economiche, come i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private. Per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno. Per le altre specie di animali da compagnia, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.

Per le strutture di cui agli usi U39.1 ed U39.2, relativi al ricovero, cura, custodia, allevamento e addestramento di animali da compagnia ~~all'allevamento e cura di animali domestici~~, tra cui la pensione per animali domestici, è ammesso esclusivamente il cambio d'uso anche parziale di edifici esistenti, purché con destinazioni tra loro compatibili, nonché la costruzione di manufatti non configurati come edifici (recinti, gabbie, box prefabbricati in semplice appoggio al suolo e simili, ancorché ancorati a terra per evitare problemi di stabilità), ~~purché:~~ alle seguenti condizioni:

- a) ~~le strutture i box~~ siano realizzate con superficie inferiore a 8 mq l'uno fino a complessivi 45 mq e con altezza massima ~~2,30~~ 2,40 mt all'intradosso del colmo di copertura. Possono essere inoltre realizzati ~~Gli~~ spazi fruiti da operatori (nursery, zona pasto, zona lavaggio, ecc..) per ulteriori 30 mq ~~possono avere~~ con altezza minima 2 mt e altezza media 2,40 mt;
- b) sono comunque consentite aree delimitate con staccionata, ovvero rete e siepe, per la sgambatura degli animali, non impermeabilizzate;
- c) il titolo abilitativo dovrà essere richiesto dal proprietario dei terreni e dal gestore dell'attività;
- d) ~~l'intervento, soggetto S.C.I.A., dovrà essere a distanza maggiore di 500 mt dai centri abitati e dalla previsione di nuovi insediamenti e a 200 mt da fabbricati esistenti destinati alla permanenza di persone se di proprietà diversa da quella del richiedente; la distanza da fabbricati esistenti destinati alla permanenza di persone, potrà essere inferiore a 200 mt e superiore a 50 mt, previo parere favorevole di AUSL e ARPA;~~
- e) ~~il progetto dovrà predisporre un corretto inserimento nel contesto rurale prevedendo la realizzazione di adeguate cortine vegetali di mitigazione di profondità non inferiore a 10 mt, da realizzare con le essenze e le modalità indicate nel Regolamento del Verde.~~

C1bis

~~Per attività di addestramento con eventualmente annessa pensione di animali, valgono le medesime indicazioni di cui al precedente comma 1, purché nella cartografia di RUE ne sia indicata l'esatta ubicazione e l'attuazione sia demandata a specifica scheda di attuazione che tenga conto dei seguenti aspetti:~~

- a. ~~i fabbricati dovranno essere realizzati con box di superficie inferiore a 8 mq l'uno fino a complessivi 80 mq per un'altezza~~

- massima di 2,30 mt all'intradosso del colmo di copertura. Gli spazi fruiti da operatori possono avere altezza minima 2 mt e altezza media 2,40 mt;
- b. tali strutture, che dovranno rispettare i requisiti previsti dalla legge per il benessere animale, tra cui il riscaldamento dei locali, dovranno essere autorizzate con Permesso di costruire con allegato il parere AUSL;
- α. il richiedente dovrà essere proprietario e/o affittuario dei terreni ed in possesso del requisito di allevatore e/o gestore della pensione per animali da compagnia;
- β. l'intervento, soggetto a Permesso di costruire con allegata documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 21.1, dovrà essere a distanza maggiore di 500 mt dai centri abitati e dalla previsione di nuovi insediamenti e a 200 mt da fabbricati esistenti destinati alla permanenza di persone se di proprietà diversa da quella del richiedente; la distanza da fabbricati esistenti destinati alla permanenza di persone, potrà essere inferiore a 200 mt e superiore a 50 mt, previo parere favorevole di AUSL e ARPA;
- γ. dovranno essere realizzate cortine vegetali di mitigazione dell'intervento di profondità non inferiore a 15 mt, da realizzare con le essenze e le modalità indicate nel Regolamento del verde.;
- δ. per operatori agrituristici è possibile ampliare edifici esistenti anche mediante interventi di trasferimento volumi fino ad una SUL massima di 45 mq, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Regolamento di igiene per la specifica attività. È inoltre ammessa, sempre per operatori turistici, la realizzazione di nuovi fabbricati ad uso spogliatoio, wc, sala didattica per un massimo di 45 mq alle condizioni riportate all'art. 4.13 C4 e C4 bis.

C2

Nel caso di cavalli o animali di grandi dimensioni è ammessa la realizzazione di manufatti leggeri removibili non soggetti a cambio d'uso, di altezza massima non superiore a 3,0 mt, per 4 box di superficie max 16 mq l'uno (moduli da 4 x 4, 3X4 o 3X3), fino a complessivi 45 60 mq. I box devono essere realizzati in legno ovvero essere rivestiti in legno o intonacati con copertura a doppia falda o falda unica con pendenza < 35%. Il titolo abilitativo deve essere richiesto dal proprietario dei terreni e dal proprietario dei cavalli, se diverso. Tali manufatti sono soggetti a Permesso di costruire con allegato certificato relativo alla vita dei cavalli di proprietà o dell'affittuario dei terreni proprietario di cavalli. L'intervento dovrà essere a distanza maggiore di 500 mt dai centri abitati e dalla previsione di nuovi insediamenti e a 200 mt da fabbricati esistenti destinati alla permanenza di persone se di proprietà diversa da quella del richiedente. La morte dei cavalli senza la sostituzione con altri esemplari entro 12 mesi comporta l'illiceità del manufatto e la rimozione con sanzione del fabbricato e deposito cauzionale di 1.000 euro per box, finalizzata alla loro rimozione cessato tale uso, che sarà restituito senza interessi cessato l'uso.

C3

Cimiteri per animali privati sono disciplinati da specifica scheda di attuazione che ne indica i parametri urbanistico-edilizi, la localizzazione, le prescrizioni per la realizzazione. È possibile derogare alla dimensioni stabilite ai commi 1 e 2 fino ad una massimo del 25%, purchè previsto nella cartografia di RUE e disciplinato da apposita scheda di attuazione.

C4

Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono stabiliti i seguenti limiti e condizioni:

- Dcs distanze dalle strade: come da Codice della strada;
- Dcp distanze dai confini di proprietà: m 20,00;
- distanza da edifici abitativi esterni all'unità fondiaria: m 100 o quanto prescritto dall'eventuale parere AUSL;
- distanza da centri abitati e dalle previsione di nuovi insediamenti: 500 mt;
- Il progetto soggetto a Permesso di costruire è subordinato alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo che preveda la realizzazione e manutenzione di adeguate cortine vegetali di mitigazione di profondità non inferiore a ml 10,00 di essenze d'alto fusto ed arbustive secondo

quanto previsto dal Regolamento del verde e uso esclusivo per attività U39.1. In caso di cessato uso è obbligatoria la rimozione del manufatto, in ogni caso non sarà possibile utilizzare per altri usi;

- Al permesso di costruire dovrà essere allegata documentazione di impatto acustico;
- Per gli spazi fruiti da operatori la copertura a falde dovrà essere:
 - o negli ambiti di pianura a sud della via Emilia in coppi o in legno;
 - o negli ambiti di pianura a nord della via Emilia in lamiera color testa di moro, previa verifica del campione da parte del Servizio Edilizia Privata;
- rispetto della normativa vigente sul benessere animale.

C5

L'ammissibilità degli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2 è comunque subordinata:

- alle limitazioni e condizioni di cui all'art. 2.12 Rete ecologica;
- alle limitazioni e divieti previsti nel PSC con particolare riferimento alla parte "tutela e valorizzazione dell'identità culturale e paesistica e dell'integrità fisica e ambientale del territorio";
- alle limitazioni e ai divieti previsti dalla disciplina relativa al Piano stralcio per il rischio Idrogeologico (Autorità di Bacino);
- al mantenimento dell'invarianza idraulica;
- alla corresponsione del contributo costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) come da art. 6.1;
- al reperimento, ovvero monetizzazione nei casi previsti, delle Dotazioni territoriali come da art. 6.1;
- all'adeguamento alle disposizioni vigenti sulla funzionalità ed efficienza della rete fognaria e depurativa;
- ad altre particolari disposizioni normative di carattere regionale e nazionale.

MOTIVAZIONE: si accoglie parzialmente in quanto se ne condividono le motivazioni.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: censimento

10	4417	13/03/2015	Generazioni Onlus	Via Strada Nazionale n. 15 47013 Dovadola (FC)
----	------	------------	--------------------------	---

OGGETTO: chiede il cambio d'uso di parte dell'unità immobiliare presente al piano primo del locale relativo al fabbricato censito alla scheda n. 630, ex locale "Dieci Club", sito in via Del Sasso n. 79, a Bertinoro, al fine di creare due appartamenti per permettere lo svolgimento dell'attività di servizi alla persona

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: accoglibile sotto il profilo tecnico, si propone di integrare la scheda del censimento dei fabbricati in territorio rurale ammettendo negli usi anche l'uso socio – assistenziale U2.c "Gruppi appartamento, case famiglia, ricoveri per persone con problemi psicologici o sociali assistite da personale qualificato"²

MOTIVAZIONE: si accoglie per permettere l'ampliamento dell'offerta socio assistenziale.

² L'uso socio – assistenziale sarà consentito previa verifica dei requisiti della società di gestione con comprovata esperienza nel settore.

TIPOLOGIA OSSERVAZIONE: Normativa

11	6901	28/04/2015	Caseificio Mambelli	Via Ceredi n. 1402 47032 Bertinoro (FC)
----	------	------------	---------------------	--

OGGETTO: Chiede la possibilità di poter realizzare uno spazio per la vendita di prodotti tradizionali all'interno del capannone affiancato alla promozione di o vendita di altri prodotti agricoli o artigianali del territorio, ovvero la modifica dell'art. art. 4.12 relativo agli impianti agroalimentari.

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE: accoglibile sotto il profilo tecnico.

Si propone di modificare l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 4.12 come segue:

Sono ammessi locali per la vendita, la degustazione e la promozione dei prodotti aziendali, per una SUL non superiore al 50% di quella complessivamente autorizzata.

È ammessa in aggiunta la vendita e somministrazione non assistita di prodotti tipici romagnoli realizzati da aziende del settore agricolo e agroalimentare con sede nel territorio provinciale, quali vino, olio, miele, confetture di frutta, frutta, ortaggi, prodotti sott'olio, formaggi, salumi, piadina.

Si propone, per similitudine, di modificare il comma 6 dell'art. 4.10 come segue:

C6

Locali per la vendita diretta e la promozione di prodotti agricoli dell'azienda stessa, all'interno di un fabbricato aziendale esistente ad uso Servizi agricoli o abitazione agricola sono ammessi per una SUL massima non superiore al 50% della SUL destinata all'uso U35.1A. È ammessa in aggiunta la vendita e somministrazione non assistita di prodotti tipici romagnoli realizzati da aziende del settore agricolo e agroalimentare con sede nel territorio provinciale, quali vino, olio, miele, confetture di frutta, frutta, ortaggi, prodotti sott'olio, formaggi, salumi, piadina.

Si propone per similitudine, di modificare il primo periodo del comma 1 dell'art. 4.11 come segue:

C1

Le attività di cui all'uso U35.1B sono volte alla lavorazione e conservazione del vino, dell'olio d'oliva e, in forma complementare a queste, degli altri prodotti tipici della zona (miele, frutta da conserva, erbe officinali, ecc.). Sono inoltre compresi locali per la vendita e la promozione dei prodotti, attrezzati per lo svolgimento di convegni, riunioni, degustazione del vino in produzione e degli altri prodotti complementari, fino a una SUL massima non superiore al 50% della SUL destinata all'uso U35.1B. È ammessa in aggiunta la vendita e somministrazione non assistita di prodotti tipici romagnoli realizzati da aziende del settore agricolo e agroalimentare con sede nel territorio provinciale, quali vino, olio, miele, confetture di frutta, frutta, ortaggi, prodotti sott'olio, formaggi, salumi, piadina.

Si propone per similitudine, di aggiungere un ulteriore comma 11 all'art. 4.14 come segue:

C11

Sono ammessi locali per la vendita, la degustazione e la promozione dei prodotti aziendali, per una SUL non superiore al 50% di quella complessivamente autorizzata. È ammessa in aggiunta la vendita e somministrazione non assistita di prodotti tipici romagnoli realizzati da aziende del settore agricolo e agroalimentare con sede nel territorio provinciale, quali vino, olio, miele, confetture di frutta, frutta, ortaggi, prodotti sott'olio, formaggi, salumi, piadina.

MOTIVAZIONE: si accoglie in quanto se ne condividono le motivazioni, estendendo la possibilità anche alle attività di prima lavorazione, conservazione condizionata, vendita diretta al pubblico di prodotti agricoli e zootecnici, alle cantine per produzione, degustazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli e olivicoli e alle attività agrituristiche multifunzionali, fattorie didattiche e fattorie

sociali. Si ritiene che questa attività possa arricchire l'offerta turistica di promozione delle nostre tradizioni culturali ed eno – gastronomiche.